

Il caso dell'informatore del Centro islamico di Ginevra
Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione

del 15 maggio 2007

Indice

Lista delle abbreviazioni	6224
1 Retroscena	6226
2 Scopo dell'inchiesta	6228
3 Mandato e competenze della DelCdG	6228
4 Svolgimento dei lavori	6230
4.1 Persone interpellate e documenti consultati	6230
4.2 Collaborazione con le autorità federali e cantonali	6231
4.3 Collaborazione con Claude Covassi	6232
4.4 Elaborazione e adozione del rapporto	6234
5 Basi legali dei servizi di informazione	6234
5.1 Servizio analisi e prevenzione (SAP)	6235
5.2 Servizio informazioni strategico (SIS)	6237
5.3 Collaborazione tra il SAP e il SIS	6238
6 Definizioni	6238
7 I fatti	6239
7.1 Claude Covassi	6239
7.2 Reclutamento della fonte da parte della polizia cantonale di Ginevra	6240
7.3 Inizio dell'operazione «Memphis» diretta dal SAP	6242
7.4 Inizio della collaborazione di Claude Covassi con il SIS	6248
7.5 Attività parallele di Claude Covassi per il SAP e il SIS	6249
7.6 Epilogo	6253
8 Costatazioni e valutazioni della DelCdG sui rimproveri formulati da Claude Covassi	6254
8.1 Osservazioni preliminari	6254
8.2 Documentazione scritta fornita da Claude Covassi	6255
8.3 Altri documenti forniti da Claude Covassi	6259
8.4 Claude Covassi ha lavorato per il SAP?	6262
8.5 Claude Covassi è stato incaricato dal SAP di compromettere il direttore del CIG?	6265
8.6 Claude Covassi è stato incaricato dal SAP di introdursi nel CIG e di convertirsi all'Islam?	6266
8.7 Claude Covassi ha ricevuto false identità dal SIS?	6267
8.8 Claude Covassi ha permesso di sventare un attentato aereo ai danni della compagnia El-Al?	6268
8.9 Claude Covassi ha lavorato per i servizi d'informazione prima del 2004?	6269
8.10 Claude Covassi è stato incaricato dal SAP di condurre un'operazione d'informazione in Siria?	6270

8.11 Claude Covassi è stato incaricato di svolgere un'operazione comune in Siria con un servizio d'informazione estero?	6272
8.12 Claude Covassi ha lavorato per il SIS?	6272
9 Altre constatazioni e valutazioni della DelCdG	6274
9.1 Mancata collaborazione tra il SAP ed il SIS nel reclutamento di Claude Covassi	6274
9.2 Scambio di informazioni tra i servizi d'informazione e la polizia	6275
9.3 Errori nell'inquadramento operativo della fonte	6276
10 Conclusioni	6278
11 Seguito dei lavori	6281
Tabella 1: Distinzione tra le attività del SAP e quelle della PGF	6282
Tabella 2: Paragone tra gli agenti infiltrati di polizia giudiziaria e gli informatori del SAP	6283
Allegato: Rapport de l'EPFL	6285

Lista delle abbreviazioni

art.	articolo
ATS	Agenzia Telegrafica Svizzera
BRIS	Brigade des investigations spéciales de la Police cantonale genevoise
CC	Code civile svizzero del 10 dicembre 1907
CDF	Controllo federale delle finanze
CdG	Commissioni della gestione delle Camere federali
CdG-CdS	Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
CdG-CN	Commissione della gestione del Consiglio nazionale
CIG	Centre islamique de Genève (Centro islamico di Ginevra)
CIL	Centre islamique de Lausanne (Centro islamico di Losanna)
COMINT	communications intelligence (esplorazione radio)
consid.	consideranda
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
cpv.	capoverso
CRIP	Commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DelCdG	Delegazione delle Commissioni della gestione
DESS	diploma di studi superiori specializzati
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DGSE	Direction générale de la sécurité extérieure (Servizio di informazioni esterne della Repubblica francese)
DTF	decisione del Tribunale federale
fedpol	Ufficio federale di polizia
FF	Foglio federale
GAAC	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
GIA	Gruppo islamico armato
GRECE	Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne
GSPC	Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento
HUMINT	Human intelligence (intelligence umana)
ISIS	Informatisiertes Staatsschutz-Informationssystem (Sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato)
LFIM	legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata

LM	legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare; Legge militare
LMSI	legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
LParl	legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale; legge sul Parlamento
LSCPT	legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
MPC	Ministero pubblico della Confederazione
n.	numero
OCGE	ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la condotta della guerra elettronica
OMSI	ordinanza del 27 giugno 2001 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
ONG	organizzazione non governativa
Oparl	ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare; ordinanza sull'amministrazione parlamentare
OSINF	ordinanza del 26 settembre 2003 sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS
OSINT	Open source intelligence (intelligence delle fonti aperte)
PFL	Politecnico federale di Losanna
PGF	Polizia giudiziaria federale
PPF	legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PPF)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SAP	Servizio analisi e prevenzione
SIFA	Servizio informazioni delle Forze aeree
SIGINT	Signals intelligence (intelligence delle comunicazioni)
SIM	Servizio informazioni militare
SIS	Servizio informazioni strategico
UOIF	Unione delle organizzazioni islamiche di Francia

Rapporto

1 Retrosцена

Il 23 febbraio 2006, nella «Tribune de Genève» appariva un articolo di Valérie Duby e di Alain Jourdan intitolato «Una talpa federale nel Centro islamico di Ginevra» che riferiva le dichiarazioni di un certo Christian (nome fittizio). Presentandosi come informatore del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), Christian affermava di essere stato incaricato dal suddetto servizio di infiltrarsi nel Centro islamico di Ginevra. Nell'ambito di questa missione, chiamata «Memphis», Christian avrebbe assunto il nome di codice «Ménès». Secondo l'articolo, Christian sarebbe stato incaricato dal SAP di tessere contatti con il direttore del Centro, Hani Ramadan, e con le persone che gravitavano attorno a lui. Sempre secondo la «Tribune de Genève», Christian si sarebbe anche recato in Siria, con l'accordo del SAP.

Nei giorni seguenti, la vicenda è stata ripresa in altri articoli:

il 26 febbraio 2006, Ian Hamel rivela in «Le Matin dimanche» come pure presso il sito Internet «Oumma.com»¹ che a Christian sarebbe stato ordinato di introdurre nel CIG documenti compromettenti per il direttore del Centro. Questa ipotesi è evocata anche in un articolo del giornale «Le Temps» del 28 febbraio 2006. Nel numero del 2 marzo 2006, «24 heures» e la «Tribune de Genève» citano dichiarazioni attribuite a Christian, secondo il quale Hani Ramadan era «un obiettivo politico [...] Avevo l'impressione che bisognasse metterlo fuori gioco, o comunque comprometterlo». Il 5 marzo 2006, Ian Hamel scrive in «Le Matin dimanche» che «la spia non doveva limitarsi a sorvegliare fatti e gesti di Hani Ramadan, bensì tendergli un trabocchetto, introducendo presso di lui documenti compromettenti allo scopo di screditarlo». A sostegno dell'informazione, il giornalista cita una fonte anonima: «Documenti sì, ma niente armi o esplosivi». Il 15 marzo 2006, il consigliere nazionale Ueli Leuenberger così si esprime nella «Tribune de Genève»: «Stando a quanto mi risulta, questo individuo [Christian] sarebbe stato incaricato di introdurre nel Centro islamico documenti compromettenti.» Il 21 marzo 2006, Leuenberger dichiara a «24 heures» che, secondo le informazioni di cui dispone, Christian «ha agito come agente provocatore».

Altri articoli sono pubblicati dal «Blick» il 10, 11, 13 e 16 marzo 2006 e dal «SonntagsBlick» e dalla «SonntagsZeitung» il 12 marzo 2006. Riferiscono i particolari di un viaggio in Siria per il quale Christian avrebbe ricevuto 3000 franchi dal SAP («SonntagsZeitung» del 12 marzo 2006). Nella «Tribune de Genève» del 15 marzo 2006, Christian menziona il suo viaggio in Siria e parla di una «missione segreta del SAP». Il «Blick» chiama Christian «la spia della moschea», mentre «Le Matin» e la «Tribune de Genève» lo battezzano la «talpa del centro islamico».

Il 15 marzo 2006, i consiglieri nazionali Boris Banga e Ueli Leuenberger invitano il Consiglio federale a esprimersi in merito alle accuse di Christian. Il 20 marzo 2006, durante l'ora delle domande al Consiglio nazionale, il Consiglio federale risponde

¹ Cfr. <http://oumma.com/spip.php?article1942>. Oumma.com si presenta in Internet come il sito francofono di riferimento in materia di islamismo. È gestito da un collettivo indipendente composto di musulmani di diverse nazionalità.

che il SAP ha il diritto di impiegare informatori, ma che la falsificazione di prove è illegale².

Il 24 marzo 2006, «Le Temps» rivela che Christian sarebbe implicato in un traffico di anabolizzanti a Ginevra, per il quale sarebbe stato condannato in primo grado a otto mesi di prigione senza condizionale. Secondo i giudici citati dall'articolo, il soggetto si dimostra «scarsamente affidabile e propenso a credersi al di sopra delle leggi». Il 29 marzo 2006, Christian dichiara al «Blick» di possedere registrazioni sonore che proverebbero che il SAP ha cercato di compromettere Hani Ramadan con gli ambienti terroristici.

Il 2 aprile 2006, in un articolo di «Le Matin dimanche», Ian Hamel rivela il vero nome di Christian: Claude C., aggiungendo che Claude C. avrebbe soggiornato in Sudan e in Niger nel 2005. Il 30 aprile 2006, sempre in «Le Matin dimanche», Ian Hamel pubblica un'intervista del presunto informatore del SAP, che si chiama in realtà Claude Covassi. Covassi confida al giornalista che la sua missione consisteva «nel creare un legame tra Hani Ramadan e alcune reti della jiahd incaricate del reclutamento di volontari per la guerra in Iraq». Covassi afferma anche di aver compiuto varie missioni all'estero per conto del Servizio informazioni strategico (SIS), che dipende dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). In due articoli pubblicati il 30 aprile 2006 dalla «SonntagsZeitung» e dal «SonntagsBlick», Claude Covassi pretende di aver ricevuto 15 000 franchi dal SAP e di aver lavorato anche per il SIS. Nell'articolo del «SonntagsZeitung», aggiunge che il SAP avrebbe tentato in mandarlo in Siria una seconda volta per un'operazione congiunta con il servizio di informazioni esterne francese (Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE). Nello stesso articolo Covassi menziona anche la propria collaborazione con il SIS, per conto del quale avrebbe effettuato varie missioni in Francia e in Siria.

Il 2 maggio 2006, in un'altra intervista concessa a Ian Hamel e divulgata nel sito «Oumma.com», Claude Covassi afferma che «il SAP era ossessionato dall'idea di compromettere Hani Ramadan fabbricando false prove a carico del CIG per dimostrare che il centro serviva al reclutamento di combattenti contro gli americani»³. Il 16 maggio 2006, nel sito «Oumma.com» appare un nuovo articolo di Ian Hamel, che cita Claude Covassi in questi termini: «Il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) mi ha chiesto due cose: innanzi tutto di inserire nel registro informatico del Centro islamico [di Ginevra] il nome dei musulmani in partenza per l'Iraq e, secondariamente [...] di domandare ai futuri combattenti di redigere una specie di testamento, in forma di lettera alle loro famiglie, ma su carta intestata del Centro islamico di Ginevra. In un secondo tempo avrei dovuto introdurre queste lettere nell'ufficio di Hani Ramadan»⁴.

Il 12 maggio 2006, il «Blick» rivela che le informazioni fornite al SIS da Claude Covassi avrebbero permesso di sventare un tentativo di attentato contro un aereo della compagnia d'aviazione israeliana El-Al a Ginevra. Il ruolo di Claude Covassi in questa vicenda sarà in seguito smentito dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

² Cfr. nota 5.

³ Cfr. <http://oumma.com/spip.php?article2025>.

⁴ Cfr. <http://oumma.com/spip.php?article2044>.

In una notizia dell'Agenzia telegrafica svizzera (ATS), pubblicata il 31 maggio 2006, Claude Covassi afferma di essere sorvegliato dal Mossad, i servizi di sicurezza israeliani, per via delle informazioni in suo possesso sulle cerchie vicine alla jihad in Svizzera.

Insomma, nel giro di poche settimane, Claude Covassi si serve della stampa per accusare il SAP di avergli ordinato di infiltrarsi nel CIG; di averlo incaricato di compromettere Hani Ramadan con gli ambienti dei rivoluzionari islamici fabbricando false prove, di averlo mandato in Siria pagandogli il viaggio e di avergli chiesto di collaborare con la DGSE francese. Claude Covassi pretende inoltre di aver lavorato all'estero per il SIS e di aver permesso di sventare un attentato.

2 Scopo dell'inchiesta

Data la vasta eco suscitata da questa vicenda presso l'opinione pubblica e in seno al Parlamento⁵, la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) si è occupata del caso il 13 marzo 2006, nell'ambito dell'esercizio del suo mandato di alta vigilanza parlamentare.

La delegazione si è imposta, come obiettivo generale, di esaminare le implicazioni a livello politico, traendone le necessarie lezioni per l'avvenire.

La delegazione si è prefissa come obiettivi ulteriori:

- di chiarire i fatti e di verificare in maniera completa e precisa se Claude Covassi avesse lavorato per i servizi di informazione svizzeri,
- se necessario, di valutare in che misura i servizi di informazione svizzeri avessero fatto uso di metodi illegali,
- di proporre i provvedimenti del caso.

La delegazione ha limitato l'indagine unicamente ai servizi della Confederazione implicati nella vicenda. Il ruolo di altre autorità – in particolare cantonali – è abbozzato soltanto nella misura in cui permette di comprendere o di spiegare il comportamento di alcuni organi federali.

3 Mandato e competenze della DelCdG

Il compito della DelCdG è vigilare sull'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica (art. 53 cpv. 2 LParl⁶).

Rientrano nella protezione dello Stato tutte le misure adottate dalle autorità per prevenire e reprimere gli atti diretti contro la sovranità territoriale, la neutralità o l'economia della Svizzera o, in maniera più generale, gli atti che costituiscono una seria minaccia per l'esistenza, la stabilità e l'integrità dell'ordine costituzionale

⁵ Cfr. interrogazione 06.5050 «Intervento del SAP all'estero» del 15.03.2006; interrogazione 06.5051 «Legalità delle eventuali infiltrazioni delle moschee in Svizzera» del 15.03.2006; interrogazione 06.5052 «Discutibile impiego degli agenti provocatori» del 15.03.2006 come pure interpellanza 06.3192 «Affare della «talpa» ginevrina» del 08. 05.2006.

⁶ Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).

democratico. La definizione comprende, in particolare, il terrorismo, l'estremismo violento, il crimine organizzato, lo spionaggio e la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per informazione strategica, invece, si intendono tutte le attività dell'amministrazione federale e di altri organi incaricati dalla Confederazione di raccogliere e valutare, in Svizzera e all'estero, informazioni utili alla politica della sicurezza del nostro Paese.

L'alta vigilanza della DelCdG mira in primo luogo a fornire al Parlamento e all'opinione pubblica la garanzia che i servizi che operano per la protezione dello Stato e per la raccolta di informazioni lo fanno nel rispetto della legge. Oltre che sulla legalità di queste attività, il controllo della DelCdG è impostato su criteri di adeguatezza ed efficacia (art. 52, cpv. 2 LParl).

Al fine adempire l'incarico affidatole, la DelCdG gode del più ampio diritto d'informazione (art. 169 cpv. 2 Cost.⁷; art. 154 LParl). La delegazione può esigere tutte le informazioni di cui ha bisogno e consultare i documenti che servono direttamente al processo decisionale del Consiglio federale o che devono essere tenuti segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi di informazione strategico-militari (art. 154 cpv. 2 lett. a LParl). Parimenti, la DelCdG può interpellare i servizi, le autorità o le persone che svolgono i compiti della Confederazione, nonché interrogare le persone in veste di testimoni (art. 154 cpv. 2 lett. b LParl). Non sono opponibili il segreto di funzione né quello militare.

La DelCdG è un organo comune della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-CN) e della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-CdS). Si compone di tre consiglieri nazionali e tre deputati al Consiglio degli Stati. La DelCdG decide autonomamente la propria costituzione ed elegge ogni due anni un presidente.

Attualmente compongono la DelCdG i seguenti membri:

- Hans Hofmann, deputato al Consiglio degli Stati, presidente,
- Hugo Fasel, consigliere nazionale, vice-presidente,
- Jean-Paul Glasson, consigliere nazionale,
- Claude Janiak, consigliere nazionale,
- Helen Leumann-Würsch, deputata al Consiglio degli Stati,
- Franz Wicki, deputato al Consiglio degli Stati.

La delegazione è un organo politico che ha per mandato di accertare i fatti, fare luce su eventuali manchevolezze e valutare il livello di responsabilità politica delle autorità federali. Non ha invece alcuna competenza in materia penale, così come non è abilitata a pronunciare misure amministrative o disciplinari. Se del caso, le necessarie procedure saranno avviate dalle autorità esecutive e dagli organi giudiziari competenti.

⁷ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

4 Svolgimento dei lavori

4.1 Persone interpellate e documenti consultati

La delegazione ha cominciato i lavori il 13 marzo 2006 e si è riunita 21 volte. Ha sentito la maggior parte delle persone che, a livelli differenti, erano a conoscenza del caso, e cioè (in ordine alfabetico e con menzione della funzione che esercitavano al momento):

- «Antoine», commissario del SAP, Ufficio federale di polizia (fedpol), Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) [08.06.2006 e 14.06.2006];
- «Armand», capo della divisione acquisizioni, SIS, DDPS [05.07.2006];
- Jürg Bühler, capo della divisione operazioni, SAP, fedpol, DFGP [29.03.2006];
- Kurt Blöchliger, capo della polizia giudiziaria federale (PGF), fedpol, DFJGP [22.06.2006 e 10/11.10.2006];
- Claude Covassi [12.12.2006 e 16.01.2007];
- «François», ispettore della polizia giudiziaria, brigata delle investigazioni speciali (BRIS), polizia cantonale ginevrina [10/11.10.2006];
- «Karl», capo del commissariato «inchieste terrorismo», PGF, fedpol, DFGP [01.12.2006];
- «Michel», agente del SIS, DDPS [29.01.2007];
- Jean-Luc Vez, direttore di fedpol, DFGP [29.03.2006];
- Hans Wegmüller, direttore del SIS, DDPS [07.06.2006 e 29.08.2006].

La delegazione ha sentito tutte le persone convocate e, avendo così potuto delucidare sufficientemente i fatti, ha rinunciato a procedere ad audizioni formali dei testimoni. Ricordiamo che tutte le persone che la DelCdG convoca per un'audizione sono tenute a dar seguito alla convocazione.

Oltre che sui colloqui, la delegazione ha basato i propri lavori su diversi documenti, fra i quali in particolare:

- i documenti operativi del SAP e del SIS;
- un rapporto scritto di Claude Covassi del 15 novembre 2006;
- due rapporti scritti del SAP, del 17 marzo 2006 e del 12 maggio 2006;
- un rapporto del MPC del 19 maggio 2006;
- due rapporti della PGF del 10 e del 19 maggio 2006;
- un rapporto del SIS del 2 maggio 2006;
- i rapporti annui 2004, 2005 e 2006 del fedpol al capo del DFGP e alla DelCdG sulle operazioni in corso al SAP;
- i rapporti del Controllo federale delle finanze (CDF) sulla revisione dei conti 2004 e 2005 del SAP (rapporti del 29 giugno 2005 e del 29 giugno 2006);
- il rapporto dell'ispettorato delle finanze del settore difesa del DDPS sui conti 2005 del SIS (rapporto del 22 agosto 2006);
- il rapporto n. 2/2004 dell'ispettorato del DFGP del 2 marzo 2005;

- il rapporto n. 1/2005 dell'ispettorato del DFGP del 20 marzo 2006;
- il rapporto n. 1/2006 dell'ispettorato del DFGP del 15 febbraio 2007;
- alcuni documenti consegnati da Claude Covassi il 12 dicembre 2006;
- scambi di corrispondenza con il DFGP (lettere del capo del DFGP del 23 marzo 2006, del 15 maggio 2006, del 22 maggio 2006, del 4 agosto 2006, del 22 settembre 2006, del 3 novembre 2006 e del 22 marzo 2007) e con fedpol (lettere del 26 maggio 2006, del 12 giugno 2006 e del 19 marzo 2007) come pure con il SIS (lettera del 13 marzo 2007).

La delegazione ha altresì ricevuto un rapporto del 12 settembre 2006 del consigliere di Stato Laurent Moutinot, capo del Dipartimento delle istituzioni della Repubblica e del Cantone di Ginevra, in cui è esposto il punto di vista delle autorità ginevrine circa il succedersi degli eventi. Su domanda del DFGP, fedpol si è espresso su questo rapporto; il parere è stato comunicato alla DelCdG il 25 settembre 2006.

La DelCdG ha inoltre svolto un'ispezione non annunciata negli uffici del SAP per verificare certe informazioni.

Infine alcuni documenti sono stati trasmessi spontaneamente alla DelCdG da parte di giornalisti.

Poiché alcuni fatti non erano documentati, la delegazione ha, talvolta, dovuto ricostituire gli avvenimenti in base ai ricordi che ne avevano gli interessati. Si tratta, ovviamente, di testimonianze da prendere con una certa cautela, anche se non vi è motivo di metterne in dubbio l'autenticità né la buona fede. La delegazione ha valutato la forza probatoria di queste dichiarazioni secondo il proprio convincimento. Per uno spedito avanzare dei lavori, la delegazione ha beneficiato del sostegno del segretariato, incaricato di organizzare le riunioni, di impostare le audizioni a livello formale e materiale e di provvedere alla stesura dei verbali. Si è inoltre occupato dei contatti con l'amministrazione federale.

4.2 Collaborazione con le autorità federali e cantonali

La collaborazione tra la delegazione da un lato e il Consiglio federale, l'amministrazione federale e il Consiglio di Stato ginevrino dall'altro è stata eccellente e contraddistinta da reciproca fiducia. Con un'unica eccezione, tutti i rappresentanti delle autorità federali e cantonali hanno ottemperato diligentemente alle convocazioni della delegazione e hanno risposto senza ambiguità alle domande. La delegazione ha altresì avuto pieno accesso a tutti i documenti necessari all'inchiesta, compresi i documenti operativi segreti. La delegazione tiene a sottolineare che i contatti di Claude Covassi con i servizi della Confederazione e con quelli della polizia ginevrina sono stati documentati in maniera molto completa, tale da permettere di stabilire in maniera particolareggiata fatti e avvenimenti e da garantire la tracciabilità delle transazioni finanziarie.

All'inizio dell'inchiesta, la collaborazione con Claude Covassi è stata laboriosa, in particolare perchè si trovava all'estero, dove è rimasto fino a fine ottobre 2006. A più riprese, con messaggi a diversi media, Claude Covassi ha affermato che la delegazione aveva rifiutato di sentirlo e che cercava di rimandare la data dell'audizione (per es. «Blick» del 30.04.2006; «Le Matin dimanche» del 02.07.2006; «Le Temps» del 06.07.2006). Covassi ha anche minacciato di divulgare i documenti in suo possesso se non fosse stato convocato dalla delegazione (per. es. «Le Temps» del 05.05.2006; «Facts» del 03.08.2006), e ha posto numerosi ultimatum, che poi non ha mantenuto (per es. comunicato all'ATS dell'11.06.2006; «TagesAnzeiger» del 12.06.2006; comunicato all'ATS del 07.07.2006). In altre parole, Claude Covassi non ha rispettato le condizioni fissate dalla delegazione prima della sua audizione, in particolare quella di rinunciare a ogni contatto con i media – condizione per altro indispensabile alla confidenzialità del lavoro di un organo come la DelCdG. Claude Covassi è venuto meno a diversi impegni, con pretesti vari e mezze verità. È innegabile che, durante tutta l'inchiesta, Claude Covassi ha dimostrato volontà di dissimulazione, spesso accumulando contraddizioni di fronte all'evidenza.

Claude Covassi ha preso contatto con la delegazione il 26 marzo 2006, cioè circa un mese dopo la pubblicazione del primo articolo della «Tribune de Genève», proponendole di fornire documenti concernenti la collaborazione con il SAP come pure le registrazioni sonore delle conversazioni con l'ufficiale di contatto del SAP. Il 30 marzo 2006, la delegazione ha risposto a Claude Covassi di essere interessata a ricevere i documenti e le registrazioni in questione per poter verificare la credibilità di quanto da lui affermato e determinare se era opportuno convocarlo ufficialmente a Berna. In seguito, Claude Covassi ha fatto sapere alla delegazione, come pure a numerosi media (cfr. «Le Temps» del 20.05.2006; «Blick» del 13.05.2006) di aver incaricato un intermediario di spedire i documenti per raccomandata da Madrid, il 4 o il 5 aprile 2006. I suddetti documenti non sono mai pervenuti alla delegazione e Covassi non è stato in grado di fornire una ricevuta che ne attestasse l'invio. Il 12 maggio 2006, Claude Covassi ha proposto alla delegazione di consegnare i documenti in suo possesso a un membro dell'ambasciata della Svizzera al Cairo. La delegazione ha fatto prendere le disposizioni necessarie presso il capo missione in loco e ne ha informato Claude Covassi il 17 maggio 2006. Covassi, tuttavia, non ha contattato l'ambasciata come previsto.

Il 24 maggio 2006, la delegazione ha informato Covassi di essere disposta a sentirlo non appena fosse rientrato in Svizzera. Claude Covassi ha argomentato di temere per la sua incolumità in Svizzera e di essere in pericolo e che si sentiva minacciato. Ha chiesto alla DelCdG di fornirgli garanzie per il ritorno, in particolare mediante un salvacondotto ufficiale. La delegazione gli ha risposto che una siffatta misura non era di sua competenza e che per ottenere assistenza Covassi poteva rivolgersi a una rappresentanza svizzera all'estero. Claude Covassi ha fatto parimenti appello, senza successo, al capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) il 29 maggio 2006 e al capo del DFGP il 1° giugno 2006, sollecitando il loro intervento per ottenere il rimpatrio in Svizzera.

Il 6 giugno 2006, la delegazione ha riconfermato all'avvocato di Claude Covassi di essere disposta a sentire il suo cliente a due condizioni: che consegnasse, all'inizio dell'audizione, tutti i documenti sonori e scritti in suo possesso e che cessasse ogni comunicazione ai media.

Il 14 e il 30 giugno 2006, la delegazione ha ricordato a Claude Covassi di essere disposta a sentirlo ufficialmente non appena informata del suo arrivo in Svizzera.

Per ben due volte Claude Covassi è stato invitato a presentarsi dalla delegazione, ma non ha ottemperato alle convocazioni che gli sono state regolarmente inviate, né ha prodotto i documenti citati.

La prima volta Claude Covassi ha preteso di non aver avuto il tempo di preparare il proprio ritorno. Eppure il 9 giugno 2006 il suo avvocato aveva affermato che il suo cliente sarebbe arrivato «fra poco». Per giunta, il 30 giugno 2006, Claude Covassi aveva scritto alla delegazione che si sarebbe presentato alla prima audizione di cui gli fosse fornita una data e che era in grado di giungere a Berna nel giro di poche ore. Infine, in un messaggio elettronico del 3 luglio 2006, Claude Covassi affermava di poter essere a Berna dal 4 luglio alle ore 5 del mattino fino al 14 luglio 2006 alle ore 23. Convocato il 3 luglio 2006 alle ore 19 per un incontro il 5 luglio 2006 alle ore 10, Claude Covassi non si è presentato alla DelCdG, nonostante un preavviso di 36 ore⁸.

La seconda volta, la delegazione ha informato Claude Covassi, mediante lettera al suo avvocato, che desiderava sentirlo il 28 agosto 2006. L'avvocato ha confermato per scritto alla delegazione che il suo cliente aveva ricevuto la convocazione. Covassi, però, non si è presentato né ha motivato in alcun modo la sua assenza⁹.

Non appena rientrato in Svizzera nell'ottobre 2006, Claude Covassi ha contattato la delegazione sollecitando un'audizione. La DelCdG lo ha sentito due volte, il 12 dicembre 2006 e il 16 gennaio 2007. La DelCdG ha autorizzato Claude Covassi a farsi assistere da un avvocato durante le audizioni.

Conformemente all'articolo 155 capoverso 5 LParl, i due interrogatori di Claude Covassi sono stati registrati su un supporto del suono ai fini della verbalizzazione. I verbali sono stati presentati per firma a Claude Covassi. Dopo lunghe tergiversazioni, e nonostante il prolungamento del termine, Claude Covassi ha rifiutato di firmarli, adducendo che contenevano errori e inesattezze e arrivando perfino ad affermare che erano stati manipolati o addirittura falsificati¹⁰. L'avvocato di Covassi ha chiesto più volte che i verbali degli interrogatori fossero completamente riveduti prima della firma; la delegazione ha opposto un rifiuto, dopo aver verificato i verbali in questione confrontandoli con le registrazioni.

La delegazione ha comunicato a Claude Covassi che la verbalizzazione degli interrogatori era avvenuta nel massimo rispetto delle disposizioni del diritto del Parlamento (art. 155 cpv. 5 LParl; art. 4 cpv. 3 Oparl¹¹; istruzioni delle Commissioni della gestione delle Camere federali concernenti il trattamento dei verbali e altri documenti del 18.05.2004) che la prassi della delegazione corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia (DTF 130 II 473 consid. 4; DTF 126 I 15 consid. 2a; DTF 124 V 389 consid. 3). La delegazione ha inoltre ricordato all'avvocato di Claude Covassi che la legge non prescrive affatto che il verbale sia steso d'intesa con la persona interrogata o che tale persona possa stabilire in qualsiasi

⁸ Cfr. comunicato stampa della DelCdG del 05.07.2006.

⁹ Cfr. comunicato stampa della DelCdG del 30.08.2006.

¹⁰ Cfr. <http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/3479691/e>
<http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/3650996>.

¹¹ Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl; RS 171.115).

si modo le proprie condizioni. La persona interrogata dalla delegazione ha soltanto il diritto di ricevere il verbale per firma e di rettificare eventuali errori. La delegazione possiede tutte le registrazioni sonore degli interrogatori di Claude Covassi.

Insomma, la delegazione ha considerato che Claude Covassi ha regolarmente ricevuto notifica dei verbali dei suoi interrogatori e che aveva avuto la possibilità di prenderne atto e, se del caso, di rettificarli. Per il suo rifiuto di consegnare i verbali firmati nei termini impartiti, la delegazione ha ammesso che Claude Covassi ha rinunciato in maniera inequivocabile a esercitare il suo diritto di rettificare i documenti trasmessigli.

4.4 Elaborazione e adozione del rapporto

Il 12 aprile 2007, la delegazione ha elaborato un progetto di rapporto che ha sottoposto per parere alle autorità interessate (art. 157 LParl).

I capi del DFGP e del DDPS hanno aderito, in sostanza, alle constatazioni della delegazione. Il capo del dipartimento delle istituzioni del Cantone di Ginevra ha fatto sapere di non essere in grado di pronunciarsi con conoscenza di causa sugli eventuali errori, formali o materiali, contenuti nel rapporto non avendo avuto accesso a tutti i documenti del dossier, in particolare al verbale dell'interrogatorio dell'ispettore François, che dal 31 gennaio 2007 non fa più parte della polizia ginevrina.

Il presente rapporto tiene largamente conto dei pareri trasmessi alla delegazione e delle precisazioni domandate dalle autorità del Cantone di Ginevra e della Confederazione.

La delegazione tiene a sottolineare che il presente rapporto è il più completo possibile, facendo presente che, in certi casi, i particolari dei modi operativi dei servizi d'informazione non possono essere rivelati, essendo coperti dal segreto.

Il rapporto è stato adottato dalla delegazione in occasione della riunione del 15 maggio 2007 e trasmesso alle Commissioni della gestione delle Camere federali che ne hanno preso atto il 25 maggio 2007, decidendo di pubblicarlo.

5 Basi legali dei servizi di informazione

La Confederazione ha due servizi informazione civili, il cui compito principale è ricercare le informazioni che possono migliorare la sicurezza della Svizzera sul piano nazionale e internazionale:

- il Servizio analisi e prevenzione (SAP) è il servizio informazioni interno. Dipende dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), a sua volta subordinato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
- il Servizio informazioni strategico (SIS) è il servizio informazioni esterno, che dipende direttamente dal capo del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Oltre al SIS, che opera in ambito civile, il DDPS conta altri due servizi di informazioni militari: il Servizio informazioni militare (SIM) e il Servizio informazioni delle Forze aeree (SIFA), che non fanno oggetto della presente inchiesta.

5.1

Servizio analisi e prevenzione (SAP)

Come servizio informazioni il SAP adempie tutti i compiti che riguardano la protezione dello Stato. Ha per scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della popolazione. A tale fine, la missione del SAP consiste nell'individuare a scopo preventivo i pericoli rappresentati dal terrorismo, dall'estremismo violento e dalle attività dei servizi di informazioni stranieri. Il SAP si occupa anche delle minacce provenienti dal commercio illegale di armi e sostanze radioattive come pure dal transfert illegale di tecnologia segreta. Sostiene inoltre le autorità di polizia e di perseguimento penale competenti fornendo loro informazioni per la lotta contro il crimine organizzato, in particolare quelle trasmesse da organi di sicurezza esteri.

Dal 1° gennaio 2007, infine, il SAP è incaricato anche di raccogliere informazioni sugli atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive e sui loro autori. La legge prevede altresì misure preventive contro la propaganda che incita alla violenza.

Le disposizioni legali su cui si fondano le attività del SAP figurano, sostanzialmente, nella legge sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)¹² e in diverse ordinanze esecutive tra cui, segnatamente, l'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna¹³. Altre disposizioni sull'organizzazione del SAP sono previste nell'art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza sull'adempimento dei compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia¹⁴. Il trattamento dei dati gestiti dal SAP è regolato dall'ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato¹⁵.

Il SAP collabora non soltanto con le autorità cantonali di polizia e con la PGF ma anche con altri servizi di sicurezza svizzeri ed esteri. Ciascun Cantone deve designare un'autorità incaricata di collaborare con il SAP per l'applicazione della LMSI (art. 6 cpv. 1 LMSI). La Confederazione versa ai Cantoni indennità per i compiti di protezione dello Stato da essi espletati¹⁶.

La LMSI autorizza il SAP e i Cantoni a raccogliere le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti. Le informazioni possono essere ricercate anche all'insaputa della persona interessata.

L'art. 14 cpv. 2 LMSI disciplina dettagliatamente e compiutamente i mezzi che il SAP può utilizzare per raccogliere dati personali in Svizzera. I metodi di ricerca comprendono l'intelligence umana (HUMINT), l'intelligence delle comunicazioni (SIGINT/COMINT) e l'intelligence delle fonti aperte (OSINT).

¹² Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

¹³ Ordinanza del 27 giugno 2001 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI; RS 120.2).

¹⁴ Ordinanza del 30 novembre 2001 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia (RS 360.1).

¹⁵ Ordinanza del 30 novembre 2001 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS; RS 120.3).

¹⁶ Ordinanza del 1° dicembre 1999 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie; RS 120.6).

² I dati personali possono essere raccolti con:

- a. valutazione delle fonti accessibili al pubblico;
- b. richiesta di informazioni;
- c. consultazione di fascicoli ufficiali;
- d. ricezione e valutazione di comunicazioni;
- e. ricerca dell'identità o del soggiorno delle persone;
- f. osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
- g. accertamento dei movimenti e contatti delle persone

A queste fonti di informazioni si aggiungono l'aiuto amministrativo (art. 13 LMSI) e la cooperazione con altri servizi partner all'estero (art. 17 cpv. 3 sulla comunicazione di dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche; art. 26 cpv. 2 sull'approvazione degli accordi amministrativi internazionali conclusi dai servizi di sicurezza esteri). Attualmente, la ricerca segreta d'informazioni non è retta da basi legali¹⁷.

Il SAP non può avvalersi di misure coercitive come la sorveglianza delle telecomunicazioni o della corrispondenza. Tali misure sono prerogativa esclusiva degli organi della polizia giudiziaria nell'ambito di una procedura di indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un'istruzione preparatoria. (art. 14 cpv. 3 LMSI). Il SAP non è abilitato neppure a osservare fatti o persone in ambienti privati o a effettuare perquisizioni segrete in sistemi informatici.

Per contro, fanno parte delle attività del SAP le operazioni preventive, ossia azioni che, per importanza, portata, esborsi o segretezza, superano i limiti delle normali indagini di spionaggio (art. 14 cpv. 1 OMSI). In genere le operazioni riguardano il reclutamento o l'inquadramento degli informatori. L'avvio di un'operazione è deciso dal capo del SAP che fissa per scritto scopo, durata e mezzi da impiegare (art. 14 cpv. 3 OMSI). La conformità delle singole operazioni è valutata periodicamente, ma almeno una volta all'anno (art. 14 cpv. 4 OMSI); il rapporto è sottoposto al capo del DFGP¹⁸ e alla DelCdG.

L'attività del SAP deve essere chiaramente distinta da quella della PGF. La polizia federale giudiziaria è l'autorità competente della Confederazione; conduce le indagini preliminari e le procedure di polizia giudiziaria negli ambiti assoggettati alla giurisdizione federale (artt. 336 e 337 CP¹⁹) e in altri settori retti dalla legislazione penale speciale (legge sugli stupefacenti). Benché la PGF sia subordinata a fedpol, le sue indagini sono dirette dal Ministero pubblico della Confederazione (art. 17 cpv. 1

¹⁷ Stratégie des services de renseignement en matière de sûreté intérieure pour les années 2007 à 2011, settembre 2006, adottata dal Consiglio federale il 22.11.2006 (non pubblicata).

¹⁸ Cfr. «Weisung des Vorstehers EJPD über die Berichterstattung betreffend die Tätigkeiten zur Wahrung der inneren Sicherheit gemäss Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 1992», del 26.08.2004 (unicamente in tedesco).

¹⁹ Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).

legge sulla procedura penale²⁰) e sottoposte alla vigilanza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

In altri termini, il SAP è un servizio informazioni che agisce a livello di prevenzione, mentre la PGF è un servizio di polizia giudiziaria orientato alla repressione dei reati (cfr. tabella 1 nell'allegato).

5.2 Servizio informazioni strategico (SIS)

Il SIS svolge le attività di informazione esterne e segue gli sviluppi politici, militari, tecnologici e economici all'estero. In questi settori fornisce alle autorità politiche e al comando militare informazioni essenziali per la sicurezza della Svizzera, le analizza e le trasmette. Oltre che dell'osservazione a lungo termine, il SIS è responsabile dell'individuazione tempestiva di questioni che riguardano la sicurezza della Svizzera e dispone, a tal fine, di un centro di analisi della situazione e di allarme.

Le principali fonti di informazioni del SIS sono²¹:

- la raccolta di informazioni attraverso fonti aperte (*open source intelligence*, OSINT) come le banche dati, le pubblicazioni scientifiche, la letteratura specializzata, Internet ecc.;
- la raccolta di informazioni attraverso fonti umane (*human intelligence*, HUMINT), come ad esempio informatori, agenti del servizio d'informazioni ecc.;
- lo scambio di informazioni con altri servizi partner e con fonti terze;
- la raccolta di informazioni attraverso mezzi elettronici (*signals intelligence*, SIGINT). Questa tecnica permette di raccogliere informazioni per mezzo dell'ascolto di sistemi di trasmissione o dell'intercettazione di altre emissioni elettromagnetiche.

L'articolo 99 della legge militare costituisce la base legale del SIS²²:

Art. 99 LM Servizio informazioni

¹ Il servizio informazioni ha il compito di raccogliere, valutare e diffondere informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza.

² Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, se del caso anche all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

²⁰ Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS **312.0**).

²¹ Sistema di esplorazione delle comunicazioni via satellite del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (progetto «Onyx»). Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (FF **2004** 1299).

²² Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS **510.10**).

^{2bis} Può trasmettere all'Ufficio federale di polizia informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna e il perseguimento penale..

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio informazioni, nonché la protezione dei dati;*
- b. l'attività del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo;*
- c. la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni nonché con i servizi esteri;*
- d. le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni.*

⁴ La tutela delle fonti dev'essere in ogni caso garantita.

⁵ Il servizio informazioni è direttamente subordinato al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Questo articolo è completato dall'ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS²³.

5.3 Collaborazione tra il SAP e il SIS

La collaborazione tra il SAP e il SIS è disciplinata da un decreto del Consiglio federale del 22 giugno 2005 come pure da una direttiva del 28 novembre 2005, firmata dai capi del DFGP del DDPS. Il SAP e il SIS hanno fissato i dettagli della loro collaborazione in un regolamento del 14 dicembre 2005.

6 Definizioni

Prima di qualsiasi analisi è d'uopo definire alcuni termini:

- si intende per «operazione», un'azione di polizia preventiva di lunga durata volta a raccogliere informazioni su persone, organizzazioni o fatti (art. 14 cpv. 1 OMSI). In genere un'operazione è avviata in casi che richiedono segretezza, in particolare per garantire alle fonti la massima protezione possibile;
- il termine «fonte» designa l'origine di un'informazione. Nel settore dei servizi di informazione le fonti sono, in particolare, le persone che trasmettono informazioni di rilievo in materia di protezione dello Stato, gli organi di sicurezza svizzeri o esteri e l'esplorazione radio (art. 11 cpv. 1 OSINF; art. 20a cpv. 2 OMSI). Garantire la «protezione delle fonti» è la regola di base di qualsiasi servizio di sicurezza. Questo principio – che nella letteratura anglosassone è chiamato privilegio dell'informatore – è finalizzato a proteggere l'identità della fonte di un'informazione per garantire la sicurezza

²³ Ordinanza del 26 settembre 2003 sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS, OSINF; RS **510.291**).

dell'informatore e impedire che subisca le ripercussioni negative dell'attività di informazione²⁴. Si tratta altresì di proteggere i metodi operativi dei servizi informazioni. La protezione delle fonti è sancita – per quanto riguarda il SAP – dall'art. 17 cpv. 7 LMSI e dall'art. 20a cpv. 2 OMSI e – per il SIS – dall'art. 99 cpv. 4 LM e dall'art. 11 cpv. 2 OFINS;

- è considerato «informatore» un privato che, spontaneamente, comunica informazioni alla polizia o a un servizio informazioni di cui non fa parte. Nel gergo poliziesco si parla anche di «delatore» o «agente spontaneo». Nel linguaggio dei servizi di informazione si utilizza anche il termine «spettabile corrispondente». La nozione di informatore, per il momento, non è definita nel diritto federale;
- è detta «infiltrazione» un'azione volta a piazzare in seno a un'organizzazione, a un'autorità o a un'impresa un agente anonimo o sotto falso nome. A legge federale sull'inchiesta mascherata²⁵ stabilisce il quadro legale nel quale la polizia può introdurre i suoi agenti (infiltrati) negli ambienti criminali per accertare infrazioni particolarmente gravi. Si parla in tal caso di «inchiesta mascherata». La LFIM è entrata in vigore il 1° gennaio 2005;
- si intende per «ufficiale di contatto» un agente dei servizi informazioni che gestisce le fonti e raccoglie le informazioni comunicate dagli informatori;
- una «spia» è un agente di un servizio informazioni la cui missione consiste nel raccogliere informazioni su una potenza straniera. L'attività di spionaggio ai danni della Svizzera è sanzionata dal codice penale (art. 272 segg. CP);
- una «talpa» è un agente reclutato o infiltrato in seno a un'organizzazione segreta o politica di un Paese di cui, in genere, è cittadino e che fornisce regolarmente informazioni a una potenza straniera²⁶.

7 I fatti

7.1 Claude Covassi

Claude Roland Covassi è nato il 19 marzo 1970 a Ginevra. È svizzero, originario di Argovia, ma possiede anche la nazionalità italiana.

Claude Covassi ha passato tutta la sua giovinezza a Ginevra. Celibe, pretende di godere di una rendita. Dopo aver terminato la scolarità obbligatoria a Ginevra, ha effettuato un tirocinio di montatore-elettricista. Secondo quanto da lui dichiarato al SAP e alla polizia ginevrina, avrebbe proseguito gli studi Parigi, conseguendo, nel 1993, la laurea in filosofia. Al SIS, Covassi ha detto di possedere un diploma di

²⁴ Cfr. in materia di protezione delle fonti, il parere giuridico della Direzione del diritto internazionale pubblico e dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione della DelCdG intitolato «Restrictions juridiques aux échanges entre le SAP et le SIS d'informations émanant de services de renseignement étrangers», del 22.12.2006 (GAAC 2007 3.2, pagg. 98–121).

²⁵ Legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata (LFIM; RS 312.8).

²⁶ Definizione secondo J. Baud, «Encyclopédie du renseignement et des services secrets», coll. *Renseignement et guerre secrète*, edizioni Charles Lavauzelle, Parigi, 2002, pag. 692.

studi superiori specializzati (DESS) in psicologia del lavoro, ottenuto a Parigi nel 1994.

Personaggio noto ai servizi della polizia giudiziaria di Ginevra per varie vicende, Claude Covassi non esercita alcuna attività professionale remunerata. Vivrebbe di un piccolo patrimonio personale e beneficerebbe anche di un sostegno finanziario accordato dal Cantone di Ginevra. Durante la seconda metà degli anni Novanta è stato coinvolto in un traffico di anabolizzanti legato agli ambienti sportivi che frequentava all'epoca. I rapporti della polizia ginevrina, del SAP e del SIS lo descrivono come una persona simpatica, con cui è piacevole discorrere. Pare dotato di grande intelligenza e di un certo carisma. Tra coloro che sono stati sentiti dalla delegazione, tuttavia, alcuni dipingono Covassi come un manipolatore, avvezzo a vivere di espedienti. Opportunista, è abituato a fare di testa sua e non ammette critiche, giungendo talvolta fino a credersi vittima di persecuzioni.

7.2 Reclutamento della fonte da parte della polizia cantonale di Ginevra

«François», ispettore della polizia cantonale di Ginevra, ha conosciuto Claude Covassi nell'estate 2002, quando fu interrogato come testimone nel corso di una indagine di polizia. All'epoca, l'ispettore faceva parte della brigata delle indagini generali. I due hanno simpatizzato. Poche settimane dopo, Claude Covassi ha telefonato all'ispettore François per informarlo di aver scoperto un traffico di stupefacenti tra Ginevra e la Spagna. Messo in contatto con la brigata degli stupefacenti, Claude Covassi ha collaborato con quest'ultima dal 2003. Il suo ruolo, come ha dichiarato alla delegazione e alla stampa, era quello di agente provocatore: doveva creare le condizioni che avrebbero permesso di cogliere i trafficanti in flagrante.

Il 12 dicembre 2003, Claude Covassi contatta l'ispettore François per informarlo di avere avuto occasione di cenare, la settimana precedente, con N._____, uno dei fratelli del direttore del CIG²⁷, Hani Ramadan. Durante la cena in questione Claude Covassi si sarebbe mostrato molto attento ai discorsi di N._____, ragione per cui tra i due uomini, secondo Covassi, sarebbe nata una relazione quasi amichevole. In una nota confidenziale sul colloquio avuto con Covassi, l'ispettore François – trasferito nel frattempo alla brigata delle indagini speciali (BRIS) – riporta le proprie impressioni, osservando che Claude Covassi «*si è detto perfettamente disposto a [...]*

²⁷ Il CIG è stato creato nel 1961 da Saïd Ramadan, genero dell'imam Hassan Al-Banna, fondatore della confraternita dei Fratelli musulmani in Egitto. Sito al numero 104 della rue des Eaux-Vives, a Ginevra, il CIG è un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Nei suoi locali si trovano una moschea, una sala per conferenze e una biblioteca. Il CIG organizza anche attività sportive e spettacoli. Nel 1995, dopo il decesso di Saïd Ramadan, la direzione del CIG è stata ripresa dal figlio, Hani Ramadan. Svizzero d'origine egiziana, dal 1981 Hani Ramadan ha insegnato in una scuola media (cycle d'orientation) del Cantone di Ginevra. Il 05.02.2003, Ramadan è stato licenziato dal governo ginevrino per via di una «tribune libre» pubblicata nel quotidiano «Le Monde» del 10.09.2002 nella quale giustificava la lapidazione delle adultere. Con decisione del 15.03.2004 e successivamente del 27.04.2005, la Commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique (commissione di ricorso del corpo insegnante dell'istruzione pubblica; CRIP) ha parzialmente ammesso il ricorso di Hani Ramadan contro il decreto del Consiglio di Stato del 05.02.2003 che disponeva il suo licenziamento. Hani Ramadan ha quattro fratelli e una sorella.

informare [la polizia] sulla famiglia Ramadan, se i loro rapporti si fossero sviluppati».

Il 14 gennaio 2004, l'ispettore François e Covassi s'incontrano in una sala da tè a Ginevra. Claude Covassi racconta all'ispettore di aver pranzato, qualche giorno prima, con N._____ Ramadan e suo fratello Z._____. Durante il pasto, Covassi avrebbe discusso a lungo con i fratelli Ramadan dell'Islam in generale e del fondamentalismo in particolare. Nel rapporto che redige dopo l'incontro, l'ispettore François osserva *«pur mostrando il mio interesse per il suo approccio, ho cercato di porre freno al suo entusiasmo e alle sue velleità, mettendolo in guardia contro le difficoltà e i rischi [...]»*. A proposito delle motivazioni di Claude Covassi, l'ispettore così lo descrive: *«Affascinato dall'intrigo, Claude [Covassi] cerca indiscutibilmente un'attività che lo strappi alla routine. Sembra voler rendere servizio alla patria, gustando, al tempo stesso, il brivido delle azioni poliziesche»*. A proposito del suo coinvolgimento nel traffico di anabolizzanti, l'ispettore nota *«probabilmente, nell'offrire i suoi servizi è mosso da un desiderio di riscattarsi»*. Nel rapporto del poliziotto ginevrino si legge anche che Claude Covassi è *«esperto nell'arte della manipolazione»* e che *«è prudente diffidare delle sue affermazioni e controllare le informazioni che fornisce»*. L'ispettore conclude così: *«Per il momento non posso ancora pronunciarmi sull'affidabilità di questa fonte e sul seguito dei suoi approcci. Appare comunque interessante sfruttare questa opportunità che, a media scadenza e se i legami con gli ambienti islamici si rinforzano, potrebbe frubarci informazioni [...]»*.

Agli **inizi di febbraio 2004**, L._____ – un membro del CIG – propone a Claude Covassi un impiego come animatore dell'associazione sportiva del centro. Di fronte all'interesse che Covassi sembra nutrire per la cultura mediorientale, L._____ gli avrebbe suggerito di seguire corsi di arabo al CIG. Secondo altre testimonianze sarebbe invece stato Claude Covassi a mettersi in contatto con L._____ per avere informazioni sulle attività sportive del CIG; voleva sapere, in particolare, se poteva partecipare ai corsi di arti marziali organizzati del centro.

Il 10 marzo 2004, l'ispettore François e Claude Covassi si trovano in una trattoria di Onex (GE). Covassi illustra a François i motivi che lo spingono a insinuarsi nell'ambiente islamico di Ginevra e a collaborare con la polizia. Nel documento in cui annota le sue impressioni, l'ispettore osserva che Claude Covassi non fornisce spiegazioni precise circa il proprio impegno, se non che è stimolato intellettualmente dalla scoperta di una nuova cultura. La segretezza e il rischio della sua attività sembrano eccitarlo. Stando all'ispettore, Covassi cercherebbe anche di cancellare le tracce di un passato di piccolo truffatore. Nel corso della conversazione, Claude Covassi fa sapere che Hani Ramadan desidera incontrarlo il 16 marzo 2004 per discutere il suo avvenire spirituale. Claude Covassi annuncia che si iscriverà ai corsi coranici con l'intenzione di convertirsi all'Islam e di diventare un musulmano praticante.

Claude Covassi incontra per la prima volta Hani Ramadan il **16 marzo 2004**, al Centro islamico della via des Eaux-Vives. L'indomani, **17 marzo 2004**, Covassi riferisce all'ispettore François com'è andato il colloquio e fornisce varie informazioni sulle persone che frequentano il centro.

Il 21 marzo 2004 Claude Covassi trasmette all'ispettore François un documento nel quale descrive il CIG e il suo funzionamento e propone un metodo per «accostare» Hani Ramadan, dettagliato in cinque punti:

«Penso di potermi guadagnare la sua fiducia applicando la sua strategia, e cioè: 1, seduzione; 2, irretimento; 3, identificazione e imitazione; 4, conversione all'Islam; 5, indottrinamento».

A breve termine, Claude Covassi conta partecipare ai corsi di Hani Ramadan, imparare l'arabo e chiedere a L. _____ di trovargli un alloggio (*«l'ideale sarebbe dividere un appartamento con altri musulmani»*). A medio termine, secondo il pro-memoria del 21 marzo 2004, Covassi prevede *«la conversione all'Islam»* e intende *«soggiornare in un Paese del Medio Oriente in seno a una scuola coranica per approfondire la [propria] conoscenza dell'Islam e consolidare la [propria] credibilità»*. Aggiunge anche di voler rinforzare i propri legami con la comunità musulmana del centro islamico *«con tutti i mezzi a [sua] disposizione»*. Il **24 marzo 2004**, Claude Covassi redige un secondo pro-memoria che fa pervenire a François, nel quale allude a un colloquio che avrebbe avuto con Hani Ramadan e fornisce precisazioni su altre persone conosciute al CIG.

L'ispettore François ritrova Claude Covassi il **24 marzo 2004** a Onex (GE). Nelle note su questo incontro, François scrive: *«Gli abbiamo assegnato obiettivi precisi, [...] Si tratta, in un primo tempo e innanzi tutto, di lasciarsi convertire e imbrigare dai musulmani che frequenta, in particolare dagli intellettuali come Ramadan. Claude [Covassi] dichiara di essere pronto a compiere questi passi e si considera capace di sopportare un simile sconvolgimento»*.

Il **26 marzo 2004** Claude Covassi fornisce all'ispettore François un terzo rapporto contenente informazioni sulle persone che lo circondano e sui suoi contatti in seno al CIG. Covassi segnala, in particolare: *«Ho sparso la voce che il mio interesse per l'Islam è nato quando ero in prigione a Champ-Dollon (dal 5 all'11 febbraio 2004), attraverso il contatto con i miei compagni di cella, che erano musulmani. Tenuto conto della mia esistenza un po' turbolenta di questi ultimi anni [...] non stupisce, secondo quanto già mi è stato riportato, che abbia trovato una strada per calmarmi»*. Nel documento di suo pugno, Covassi menziona che scriverà un resoconto del proprio itinerario spirituale da consegnare al direttore del CIG. Aggiunge di essere convinto che Hani Ramadan non abbia alcun dubbio sulla sincerità del suo comportamento.

Alla luce dell'evolvere dei rapporti tra Claude Covassi e i fratelli Ramadan e viste le informazioni ottenute, la BRIS chiede al SAP un parere sulla personalità di Covassi e un giudizio sul suo potenziale. La data esatta di questa richiesta non è documentata.

7.3 Inizio dell'operazione «Memphis» diretta dal SAP

In base alle informazioni trasmesse dalla polizia ginevrina, i commissari Antoine e Dominique del SAP incaricano la BRIS di organizzare un abboccamento con Claude Covassi. L'incontro avviene il **2 aprile 2004** a Ginevra in un locale che era stato riservato dall'ispettore François su domanda del commissario Antoine. La sala è affittata sotto falso nome. Durante questa prima riunione esplorativa a cui partecipa anche l'ispettore François, i commissari del SAP, «Antoine» e «Dominique», presentano il loro servizio e le missioni di cui sono incaricati. Interrogano Covassi sulla sua identità, il suo passato e le sue relazioni e motivazioni. Claude Covassi spiega di essere in fase di conversione all'Islam e di essere giunto allo stadio della spiegazione

della preghiera. I commissari del SAP lo informano delle regole applicabili all'impiego di informatori, precisando, in particolare, che l'informatore non gode di alcun privilegio legale e che non ha il diritto di commettere reati per espletare il proprio lavoro. Deve inoltre impegnarsi a seguire le istruzioni del suo ufficiale di contatto e evitare qualsiasi iniziativa che esuli dai limiti del mandato di accertamento preventivo.

Da questo primo colloquio risulta che il SAP ha trovato interessante il profilo della fonte.

Il **26 e 27 aprile 2004**, Claude Covassi e l'ispettore François si trovano a due riprese in una sala da tè a Ginevra. Claude Covassi consegna un pro-memoria del 25 aprile 2004 in cui elenca i numerosi contatti che ha potuto stabilire al CIG. Riferisce anche di frequentare regolarmente Hani Ramadan.

Il **30 aprile 2004**, al CIG, Claude Covassi si converte all'Islam, adottando il nome musulmano di «Adil» (letteralmente «il giusto»). Da questo momento, Claude Covassi visita quotidianamente il CIG.

Durante un incontro dell'**11 maggio 2004**, Claude Covassi informa l'ispettore François di una sua iniziativa dal titolo «Pôle de communication»: si tratterebbe di allestire un sito Internet nel quale i giovani convertiti ginevrini possano spiegare il loro percorso spirituale verso l'Islam. Lo scopo, secondo Covassi, sarebbe quello di identificarli.

Il **7 giugno 2004**, il commissario Antoine fa domanda scritta al capo del SAP di avviare un'operazione. Nella sua conclusione, il commissario evidenzia che è «*primordiale [...] afferrare questa opportunità unica di poter avvicinare e controllare, in un certo senso, uno dei responsabili più influenti del fondamentalismo islamico in Svizzera, nipote del fondatore del movimento islamico radicale dei «Fratelli musulmani» in pieno sviluppo in Egitto e nel mondo arabo-musulmano contemporaneo.*

L'**11 luglio 2004**, il capo del SAP autorizza formalmente l'avvio dell'operazione chiamata «Memphis», nel cui ambito Claude Covassi riceve il nome di codice «Ménès». L'operazione è diretta dal commissario Antoine in veste di «ufficiale di contatto»; l'ispettore François continua ad essere il corrispondente locale di Covassi a Ginevra.

Gli scopi e obiettivi dell'operazione sono descritti nel fascicolo corrispondente. Stando a questo documento si tratta, in definitiva, di «*prendere il polso*» del CIG; «*tessere legami con le personalità importanti che gravitano attorno al CIG [...]*»; «*misurare l'influenza esercitata da Hani Ramadan sui partecipanti musulmani stranieri e svizzeri [...]*»; «*informare, in generale, sul fondamentalismo islamico e sulle sue derive nel nostro Paese [...]*»; «*informare «sul movimento islamico radicale dei Fratelli musulmani in Svizzera e all'estero [...]*»; «*eventualmente partecipare a certe conferenze o riunioni [...] in particolare in compagnia di Hani Ramadan, unicamente dopo preavviso e con l'accordo dell'ufficiale di contatto*»; «*smascherare gli eventuali agenti islamici dormienti tra le persone identificate o che frequentano il CIG*»; «*identificare, per quanto possibile, gli esponenti di passaggio o responsabili di un'eventuale rete logistica*» e «*scoprire precocemente e tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto o atto violento che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza interna del nostro Paese.*

Secondo la decisione di avvio dell'operazione, il bersaglio principale è Hani Ramadan, il cui nome di codice è «Ramsès». La direzione del SAP approva la collaborazione provvisoria con la fonte e ordina che la ricerca di informazioni si concentri sulle organizzazioni o le persone vicine ai gruppi che figurano sulla lista di osservazione confidenziale (art. 11 cpv. 2 lett. b e art. 11 cpv. 3 LMSI).

L'ordine di missione stabilisce che il SAP *«prosegua l'inquadramento della fonte [...] per tutte le questioni circa la scelta della ricerca di informazioni, il suo impiego eventuale in Svizzera e all'estero, il finanziamento di prestazioni e bisogni particolari, gli eventuali problemi con qualsiasi autorità politica, amministrativa o di polizia»*. Il rappresentante della BRIS, *«è incaricato di controllare e analizzare, in un primo tempo, tutte le informazioni trasmesse oralmente o per scritto da [«Mènès»]»*. In altre parole, sul piano operativo la fonte dipende dal SAP dal 11 luglio 2004.

Il 4 agosto 2004 Claude Covassi incontra il commissario Antoine e l'ispettore François a Ginevra. Li informa che Hani Ramadan è stato in Arabia Saudita da metà luglio al 10/15 agosto 2004 per ragioni che Covassi afferma ignorare. Covassi evoca anche la possibilità di frequentare una scuola coranica in Egitto. Il commissario Antoine gli ricorda che non deve viaggiare in Paesi a rischio senza avvertire il SAP. Gli versa, contro ricevuta, un'indennità di 500 franchi.

Il 30 agosto 2004, il direttore di fedpol e il capo del SAP riferiscono alla DelCdG sull'insieme delle operazioni in corso. Nel rapporto redatto all'attenzione della DelCdG, fedpol cita gli obiettivi dell'operazione «Memphis» e ne rileva l'apertura formale l'11 luglio 2004.

Il 18 settembre 2004, con l'accordo del SAP, Claude Covassi accompagna una delegazione del CIG alla 14ª riunione della lega dei musulmani svizzeri a Friburgo.

Il 6 ottobre 2004, nel corso di un colloquio a Ginevra con il commissario Antoine e l'ispettore François, Claude Covassi fornisce informazioni su un manuale della jihad che sarebbe distribuito all'uscita delle moschee, nella regione francese transfrontaliera. Parimenti fornisce informazioni su due individui che si distinguono per le loro teorie nettamente salafite. Il commissario Antoine prega la fonte di evitare qualsiasi iniziativa intempestiva e di restare discreto.

Incontratosi nuovamente a Ginevra con il commissario Antoine e l'ispettore François il **21 ottobre 2004**, Claude Covassi li informa che al CIG alcuni Afgani inciterebbero i Fratelli alla jihad, ma senza gran successo. Covassi riferisce anche alcuni commenti scambiati al CIG in seguito all'aggressione dell'imam del Centro islamico di Losanna (CIL), perpetrata l'8 ottobre 2004.

Il 12 novembre 2004, Claude Covassi ha un nuovo abboccamento a Ginevra con il commissario Antoine e l'ispettore François. Parla di un certo A._____, che sarebbe in contatto con alcuni giuristi salafiti in Marocco e il cui comportamento negli ambienti musulmani ginevrini apparirebbe sempre più estremista²⁸. A._____ vorrebbe inoltre avviare un traffico di anabolizzanti e avrebbe chiesto consiglio a Claude Covassi.

²⁸ A._____ è stato arrestato nel 2005 nell'ambito di una procedura penale avviata dal MPC in rapporto con indagini anti-terrorismo.

Il commissario Antoine e l'ispettore François si incontrano con Claude Covassi il **24 novembre 2004** a Ginevra. Covassi parla di una pubblicazione dal titolo «Al Qalam». Si tratta di un bollettino pubblicato dallo stesso Covassi, il cui tenore anti-americano dovrebbe permettergli di legarsi ai musulmani che frequentano il CIG. Claude Covassi informa il SAP anche del fatto che A. _____ avrebbe buone relazioni con un algerino chiamato F. _____, membro influente di un'organizzazione estremista. Covassi afferma di aver incontrato personalmente F. _____ il 15 novembre 2004. Segnala infine il comportamento sospetto di un certo X. _____ che parrebbe svolgere un ruolo di eventuale «incitatore» alla jihad. Il commissario Antoine consegna a Claude Covassi, contro ricevuta, un'indennità di 1000 franchi.

Il **28 dicembre 2004**, il commissario Antoine e l'ispettore François hanno un colloquio con Claude Covassi a Nyon (VD). L'incontro non è documentato nel dossier del SAP. Secondo il commissario Antoine, i temi discussi sono privi di interesse.

Il **26 gennaio 2005**, in occasione di un incontro con il commissario Antoine e l'ispettore François a Ginevra, Claude Covassi trasmette informazioni su varie persone – fra cui un certo S. _____ – sospettate di essere prossime agli ambienti della jihad a Ginevra; le persone in questione saranno formalmente identificate in seguito. Claude Covassi informa gli agenti del fatto che F. _____ intenderebbe creare una rivista sull'Islam in Svizzera e cercherebbe persone in grado di scrivervi articoli. Sostiene anche di poter partecipare al progetto, a condizione di ottenere l'autorizzazione di Hani Ramadan. Descrive anche il comportamento di Ramadan al CIG. Quest'ultimo avrebbe suggerito a Covassi di andare in Siria per conferire maggiore credibilità alla sua conversione e per studiarvi il corano e l'arabo. Il viaggio sarebbe finanziato dallo stesso Ramadan che gli avrebbe fornito numerosi contatti in loco. Durante il colloquio, il commissario Antoine manifesta la sua reticenza all'idea di questo viaggio in Siria, come confermato dall'ispettore François. Tuttavia Covassi insiste, sostenendo che è necessario per rendere plausibile la sua conversione. Il commissario del SAP precisa allora che un simile viaggio non ha niente a che fare con la sua missione per il SAP e che Covassi dovrà finanziarlo di tasca propria. Il commissario approfitta dell'occasione per ricordare che al SAP interessa innanzi tutto quanto avviene al CIG. Avendo Covassi deciso di recarsi in Siria, il commissario Antoine gli ordina di astenersi, durante questo soggiorno, da qualsiasi iniziativa che potrebbe rivelare la sua collaborazione con il SAP. Covassi è incaricato di stendere un rapporto dettagliato delle sue osservazioni durante quello che il commissario definisce un viaggio «turistico e di studio». È altresì messo in guardia circa i rischi che correrebbe se si recasse in Iraq o in Palestina, in primo luogo sotto il profilo della sicurezza personale.

Durante questo incontro Claude Covassi confida al commissario del SAP e all'ispettore della BRIS che anche due franco-algerini, J. _____ e Y. _____, hanno intenzione di andare in Siria per frequentare una scuola coranica. Secondo Covassi i due, che visitano spesso il CIG e la grande moschea di Ginevra, avrebbero assunto, di recente, un atteggiamento salafita. J. _____ avrebbe fatto capire di voler proseguire il viaggio verso l'Iraq per unirsi alla jihad.

Prima di partire per la Siria Claude Covassi si è incontrato più volte a Ginevra con il commissario Antoine e l'ispettore François. In incontri, le cui date non sono più determinabili con precisione, si sarebbe deciso, secondo l'ispettore François, quali località Claude Covassi poteva visitare. Il commissario del SAP non ricorda di aver partecipato a queste riunioni.

Il **1° febbraio 2005**, J._____ e Y._____ partono da Ginevra per Beirut, dove sono fermati all'aeroporto dagli agenti di sicurezza libanesi. Dopo un interrogatorio, vengono rinviati a Parigi e quindi ritornano a Ginevra.

Il **3 febbraio 2005**, J._____ e Y._____ salgono a bordo di aereo diretto da Ginevra a Istanbul via Budapest, con l'intenzione di proseguire verso Damasco in auto. La sera stessa, anche Claude Covassi è in volo per Damasco, via Budapest.

J._____ e Y._____ sono interpellati alla frontiera turco-siriana il **4 febbraio 2005**. Il primo può proseguire il viaggio per Damasco l'indomani, mentre il secondo raggiungerà il suo compagno solo dopo una decina di giorni. Le ragioni esatte per cui sono stati fermati non sono note: si sa solo di un problema di visto per uno dei due.

Claude Covassi si trattiene in Siria **dal 4 al 21 febbraio 2005**. Al suo ritorno trasmette al SAP due rapporti sui suoi soggiorni a Damasco e ad Alep. In uno dei rapporti, Covassi evoca il problema di Ginevra come città di transito per i volontari della Svizzera romanda e della regione francese transfrontaliera che intendono recarsi in Iraq per partecipare alla jihad.

Il **23 febbraio 2005** l'ufficiale di contatto del SAP e l'ispettore François rivedono Claude Covassi a Ginevra, di ritorno dalla Siria, e lo trovano cambiato.

Il **25 febbraio 2005** ha luogo tra il commissario Antoine e Covassi un secondo incontro, al quale l'ispettore François non è presente. Claude Covassi fornisce informazioni circa la possibile creazione di una cellula salafita a Ginevra.

Il **27 febbraio 2005**, Claude Covassi scrive all'ispettore François per comunicargli che la collaborazione con il commissario del SAP gli riesce sempre più difficile. Spiega che stenta a stabilire un rapporto di fiducia con il commissario Antoine, aggiungendo: *«da quando sono partito ho l'impressione di non essere capito»*. Claude Covassi si considera poco appoggiato e mal consigliato dal commissario Antoine, in particolare per quello che riguarda la sicurezza. In questa lettera, Claude Covassi esprime l'intenzione di cessare la collaborazione con il SAP. L'ispettore François tenta di dissuaderlo.

Il **28 febbraio 2005**, l'ispettore ginevrino redige un rapporto all'attenzione dei suoi superiori gerarchici e del SAP nel quale rivela che Claude Covassi sarebbe disposto a continuare a collaborare a determinate condizioni (cambiamento dell'ufficiale di contatto, garanzie circa la sua sicurezza durante i viaggi all'estero, indennizzo adeguato delle spese).

Il **3 marzo 2005**, il capo del commissariato in cui lavora «Antoine», il commissario Antoine stesso e l'ispettore François si incontrano con Claude Covassi a Ginevra per discutere le regole della collaborazione e le competenze rispettive del SAP e della BRIS nell'operazione «Memphis». I rappresentanti del SAP dichiarano che il servizio non è disposto a entrare nel merito delle esigenze di Claude Covassi.

Il **17 marzo 2005**, durante un abboccamento a Ginevra, Claude Covassi informa il commissario Antoine e l'ispettore François che J._____ e Y._____ sono stati fermati a Damasco dalla polizia siriana il 4 marzo 2005 e sono stati interrogati sullo scopo del loro soggiorno in Siria. Sarebbero stati interrogati una seconda volta il 17 marzo 2005, e poi, a quanto pare, rilasciati senza conseguenze.

Il **23 marzo 2005**, il commissario Antoine e l'ispettore François si incontrano a Ginevra con Claude Covassi che fornisce loro diverse informazioni su S._____ e A._____. Covassi riferisce anche che Hani Ramadan si sarebbe iscritto a una riunione-

ne dell'Union des Organisations Islamiques de France (Unione delle organizzazioni islamiche di Francia, UOIF), a Parigi, dal 25 al 27 marzo 2005. È previsto che Claude Covassi lo accompagni. Covassi riceve dal SAP, contro ricevuta, un'indennità di 500 franchi.

IL 25 marzo 2005, Claude Covassi annuncia al commissario Antoine, tramite SMS e casella postale anonima in Internet, la fine della propria collaborazione con il SAP, senza fornire alcuna spiegazione.

IL 13 aprile 2005, il commissario Antoine ha un incontro con Claude Covassi a Ginevra; l'ispettore François non assiste al colloquio. Claude Covassi informa il commissario di voler porre fine alla propria missione e partire per la Spagna. La rottura sembra definitiva e il commissario ricorda a Covassi le regole di segretezza sull'operazione «Memphis». Accenna anche ai rischi a cui si esporrebbe in Spagna, frequentando troppo da vicino gli ambienti islamici.

IL 17 aprile 2005, Claude Covassi telefona al commissario del SAP per fargli sapere che la polizia ginevrina avrebbe tentato di avvicinare S.____, senza l'autorizzazione del SAP. Il commissario Antoine risponde che l'azione della polizia ginevrina potrebbe compromettere la posizione di Covassi e lo invita ad evitare qualsiasi contatto con l'ispettore François, poiché l'operazione dipende direttamente dal SAP.

Tra il 17 aprile 2005 e il 27 gennaio 2006, il commissario Antoine cerca più volte di rimettersi in contatto con Claude Covassi, ma invano.

Durante la **seconda quindicina di aprile 2005**, l'ispettore François incontra il commissario Karl della PGF per discutere diversi casi trattati congiuntamente dalla BRIS e dalla PGF. I due uomini parlano tra l'altro dell'importanza di Ginevra per i potenziali jihadisti. In questa occasione, l'ispettore François descrive le attività svolte da Claude Covassi per il SAP, spiega che il suo informatore sarebbe sul punto di cessare ogni collaborazione con quest'ultimo e propone al commissario Karl di presentargli Claude Covassi, dandogli accesso a parte delle informazioni da lui fornite.

Il commissario Karl accetta la proposta dell'ispettore ginevrino per quanto concerne l'accesso alle informazioni raccolte. Rifiuta invece di incontrare Claude Covassi, precisando all'ispettore François che un simile incontro potrebbe aver luogo solo se la fonte avesse formalmente rotto ogni rapporto con il SAP e in forma del tutto ufficiosa.

Nel maggio 2005, a una data che non è più possibile determinare precisamente, l'ispettore François presenta Claude Covassi al commissario Karl, spiegando che gravita negli ambienti dell'Islam radicale e che potrebbe essere utile alla PGF nelle sue indagini. Claude Covassi illustra al commissario Karl i suoi spostamenti in Siria e le sue relazioni con certe persone che frequentano il CIG. Evoca la possibilità di rivolgersi a un servizio estero perché prenda il posto del SAP. Il commissario Karl e l'ispettore François gli fanno chiaramente capire che una simile scelta costituirebbe violazione del diritto svizzero ai sensi dell'articolo. 271 CP. Il commissario Karl spiega a Claude Covassi che, a parte le polizie cantonali, il SAP, la PGF e il SIS, non esistono alternative, essendo inteso che la PGF non aveva le competenze per inquadrarlo.

Il **10 ottobre 2005**, il direttore di fedpol, il capo del SAP e il capo della divisione operazioni del SAP riferiscono alla DelCdG su tutte le operazioni in atto. A proposito dell'operazione «Memphis», fedpol menziona la rottura dei contatti e le difficoltà nell'inquadrare la fonte. Nel rapporto alla DelCdG steso dal SAP il 19 settembre 2005, si legge: *«La fonte è ben integrata. Raccoglie informazioni importanti e verificabili. Tuttavia è difficile da sovrintendere e ha tendenze a prendere iniziative rischiose senza riferire all'ufficiale di contatto. Oggi ogni contatto con la fonte è interrotto. È necessario verificare se è il caso di proseguire la collaborazione con questa fonte».*

Il **19 gennaio 2006** – ovvero nove mesi dopo l'ultimo contatto tra Claude Covassi e il SAP –, il capo della BRIS ha un colloquio con il capo della divisione operazioni del SAP per discutere varie questioni. In questa occasione il capo della BRIS parla nuovamente degli sviluppi dell'operazione «Memphis» e osserva che l'ispettore François non approvava la maniera in cui il commissario Antoine aveva diretto la fonte «Ménès». La BRIS ritiene che il SAP si sia mostrato troppo rigido con Claude Covassi, lasciandogli troppo poca libertà, cosa che, in fin dei conti, ha provocato la cessazione della collaborazione. Il capo della divisione operazioni del SAP risponde che il commissario Antoine ha diretto la fonte d'intesa con i propri superiori gerarchici.

7.4 Inizio della collaborazione di Claude Covassi con il SIS

Il **4 maggio 2005** Claude Covassi scrive una lettera di candidatura al direttore del SIS, nella quale afferma di agire su consiglio di un responsabile della PGF e sostiene di essere in contatto con attivisti islamici, in Svizzera e all'estero.

Il **10 maggio 2005**, un ufficiale del SIS, certo «Michel», invia un messaggio elettronico a Claude Covassi e gli propone un incontro.

Il primo abboccamento avviene il **18 maggio 2005**, in un ristorante all'estero. «Michel» e Claude Covassi discutono le modalità della collaborazione. Di comune accordo decidono di non informarne il SAP. Claude Covassi assume lo pseudonimo «Babylone».

«Michel» e Claude Covassi si danno appuntamento una seconda volta in un altro ristorante all'estero, il **31 maggio 2005**. È deciso di inviare Claude Covassi in un Paese africano (R.) per tre mesi, allo scopo di raccogliere informazioni su un gruppo a cui il SIS si interessa. Questa missione servirà a testare la possibilità di una eventuale collaborazione futura.

Il **9 giugno 2005**, in occasione di un terzo incontro in un albergo all'estero, Claude Covassi riceve da «Michel» qualche migliaio di franchi per finanziare il suo viaggio in R. (Africa). Due versamenti supplementari gli saranno pagati in seguito, il 26 luglio 2005 e 19 agosto 2005.

Claude Covassi soggiorna in R. (Africa) **dal 9 giugno al 9 settembre 2005**.

Il **15 settembre 2005**, «Michel» s'incontra a Zurigo con la fonte, di ritorno da R. (Africa). Un debriefing completo è fissato per il 13 ottobre 2005.

dichiara al commissario del SAP di aver ricevuto, per questa missione, una somma di parecchie migliaia di franchi direttamente da F._____.

In occasione di questo incontro Claude Covassi racconta al commissario di essere stato convocato dal Tribunale di polizia di Ginevra nell'ambito di un caso di traffico di anabolizzanti. In realtà, convocato il mattino 27 gennaio 2006, Covassi arriverà al tribunale in ritardo, pretendendo, senza avere avvertito previamente il SAP, di essere stato trattenuto in ragione delle missioni che svolgeva per conto del SAP.

Il **30 gennaio 2006**, un procuratore ginevrino chiede informazioni al commissario Antoine sul comportamento di Claude Covassi il 27 gennaio 2006.

Il **1° febbraio 2006**, il commissario Antoine ha un nuovo abboccamento, a Nyon (VD), con Claude Covassi che, apparentemente, cerca di ottenere informazioni a proposito di J._____. Parla anche del suo soggiorno di tre mesi in R. (Africa) nell'estate 2005 e consegna spontaneamente al commissario del SAP un documento in proposito. Il commissario Antoine gli consegna 200 franchi, facendogli firmare una ricevuta.

Il **7 febbraio 2006**, Claude Covassi spiega al SIS che uno dei suoi vecchi contatti, A._____, gli ha comunicato di sapere che Covassi lavorava per i «servizi» e che doveva confessare. L'ufficiale di contatto del SIS ingiunge a Covassi di negare qualsiasi contatto con i servizi di informazione e di continuare normalmente le sue attività. L'indomani, **8 febbraio 2006**, un incontro d'urgenza è organizzato nel Cantone di Zurigo. In questa occasione, Claude Covassi afferma che la situazione è grave, che i suoi contatti possiedono prove contro di lui. Decide di sospendere per il momento la missione in D. (Africa) per motivi di sicurezza. Il SIS lo invita nuovamente a negare qualsiasi rapporto con i servizi di informazione.

Il **9 febbraio 2006**, il commissario Antoine tenta invano di contattare Claude Covassi.

Il SIS e Claude Covassi scambiano numerosi messaggi elettronici tra il **9 e il 15 febbraio 2006**. Covassi dichiara di essere stato insultato per strada e di aver dovuto espellere uno dei suoi contatti dal proprio domicilio. Secondo Covassi, F._____ sarebbe in possesso di prove della sua collaborazione con il SAP. Conoscerebbe, in particolare, il suo nome di codice nel SAP e il nome dell'operazione²⁹. Claude Covassi dichiara al suo ufficiale del SIS di sentirsi minacciato. Il **10 febbraio 2006**, Claude Covassi annuncia al SIS che intende partire per la Spagna e che non ritornerà per parecchio tempo.

L'**11 febbraio 2006**, Claude Covassi si rivolge al suo agente del SIS per informarlo che deve incontrare F._____, il suo principale contatto. Questi gli mostra due copie di documenti che lo incriminano: uno sarebbe su carta intestata della Confederazione, l'altro proverrebbe dalla polizia cantonale ginevrina. Il SIS ritiene che non si tratti di prove tangibili. Il **13 febbraio 2006**, verso le 17.00, Claude Covassi telefona all'agente del SIS per dirgli che il suo appartamento è stato svaligiato. Sarebbe stato rubato materiale informatico, in particolare il suo computer portatile. Una denuncia è registrata dalla polizia cantonale con il n. Z 250117 / Z2.

²⁹ Secondo il DFGP, F._____ avrebbe dichiarato spontaneamente al SAP il 31.5.2006 che Claude Covassi gli avrebbe confidato, già all'inizio del 2005, che lavorava per il SAP come pure per il SIS e la PGF. Quest'informazione non ha potuto essere verificata dalla DelCdG.

Il giorno seguente, **14 febbraio 2006**, Claude Covassi invia un messaggio elettronico al SIS affermando di essere stato aggredito, per strada, da «2 arabi sconosciuti». La fonte sembra avere riportato lievi ferite al viso. Covassi si sarebbe fatto visitare all'ospedale. La polizia cantonale registra il fatto con il n. Z 250471/Z11. Il brogliaccio parla di aggressione da parte di una sola persona, che avrebbe rubato il portafoglio di Covassi. Menziona anche che «l'aggressore era armato di un cutter, ma non lo ha utilizzato».

Tra il SIS e Claude Covassi è organizzato un incontro per valutare la situazione il **15 febbraio 2006**, nel Cantone di Vaud. Claude Covassi propone di confessare a F. _____ i suoi rapporti con il SAP e di affermare che ha cessato la collaborazione con questo organo dopo essersi avvicinato all'Islam. Il SIS gli sconsiglia questa tattica.

Il **16 febbraio 2006**, Claude Covassi invia un messaggio elettronico all'agente del SIS per informarlo di avere l'intenzione di confidarsi con F. _____. Successivamente Covassi cambia parere e annuncia che lascerà Ginevra per qualche mese. Domanda al SIS un gesto in suo favore. L'agente del SIS gli garantisce un aiuto finanziario e un biglietto aereo per una destinazione di sua scelta. Claude Covassi sceglie allora Las Palmas (isole Canarie), dove ha ancora qualche contatto. Aggiunge che sta cercando un subaffittuario per il suo appartamento di Ginevra.

Un appuntamento è fissato per quello stesso giorno tra un agente del SIS e l'ispettore François a Chavannes-de-Bogis (VD). L'ispettore conferma che i documenti in possesso di F. _____ sono probabilmente autentici. Dichiara anche di essere in una posizione delicata nei confronti del SAP, essendo al corrente del fatto che Claude Covassi lavora per il SIS, mentre il SAP lo ignora. L'agente del SIS e l'ispettore François decidono di aiutare Covassi a lasciare il territorio svizzero.

Il **19 febbraio 2006**, la polizia interviene al domicilio di Claude Covassi per un litigio a proposito di una somma di 1200 franchi che Covassi avrebbe promesso a chi gli trovava una persona interessata a subaffittare il suo appartamento per sei mesi. Secondo il brogliaccio, le parti in causa rinunciano a sporgere denuncia (n. di registro Z 251876/Z1).

Il **20 febbraio 2006**, il SIS si incontra con Claude Covassi nel Cantone di Soletta per consegnargli la somma promessa e il biglietto aereo per Las Palmas. L'agente del SIS accompagna la fonte all'aeroporto di Zurigo. Prima della partenza l'agente del SIS raccomanda a Covassi di starsene tranquillo per un po'.

Il **21 febbraio 2006**, Claude Covassi fa sapere al suo agente del SIS che tutto va bene, ma che ha un cattivo presentimento. Ritiene che il SIS gli stia preparando un colpo mancino. Nel bel mezzo della notte l'agente del SIS riceve una serie di SMS insultanti, nei quali Claude Covassi afferma che il SIS gli avrebbe teso una trappola.

Il **22 febbraio 2006**, Claude Covassi invia a Hani Ramadan un messaggio elettronico per informarlo di un articolo che sarà pubblicato nella «Tribune de Genève». Covassi precisa che il suddetto articolo è soltanto un assaggio e che ha intenzione di «descrivere più dettagliatamente quello che ha avuto occasione di osservare [...] sui metodi dei servizi in questione». (Il messaggio elettronico sarà riprodotto il 30 aprile 2006 in «Le Matin dimanche»).

Il **23 febbraio 2006**, la «Tribune de Genève» pubblica il primo articolo in cui è rivelata la collaborazione di Claude Covassi con il SAP (cfr. n. 1 più sopra). Interrogato sull'origine dell'articolo dal suo ufficiale del SIS, Covassi nega di essere implicato.

Il **25 febbraio 2006**, Claude Covassi spiega al suo ufficiale di contatto che aveva già confessato la propria collaborazione con il SAP a F._____ nel novembre 2005. F._____ ne avrebbe informato, agli inizi di dicembre 2005, Hani Ramadan che avrebbe preteso una confessione scritta da Covassi, da lui rifiutata. Secondo Claude Covassi, Hani Ramadan l'avrebbe quindi presentato a una giornalista della «Tribune de Genève»; la giornalista gli avrebbe promesso di non pubblicare alcun articolo sulla sua collaborazione con il SAP senza il suo accordo. Sempre secondo Covassi, dopo questa intervista, diverse persone sarebbero venute a fargli domande e lo avrebbero infastidito. Nel messaggio elettronico al SIS, Claude Covassi promette di non menzionare la propria collaborazione con il SIS, né i suoi contatti con la BRIS e la PGF.

In un altro documento pubblicato nel «Blick online» (<http://www.blick.ch/img/HBGyljBQ.pdf>) e attribuito a Claude Covassi, questi afferma di essersi intrattenuto con un giornalista della «Tribune de Genève» il **7 dicembre 2005** e di avergli comunicato varie informazioni.

Tra il **26 febbraio 2006** e il **4 marzo 2006**, Claude Covassi scambia diversi messaggi elettronici con il SIS in cui menziona articoli che saranno pubblicati nella «Tribune de Genève» e nel «Blick».

Su raccomandazione del suo ufficiale del SIS, Claude Covassi accetta di andarsene in un altro Paese e interrompere le relazioni con i giornalisti e con i suoi contatti ginevrini. Parte in battello per Dakar (Senegal) il **9 marzo 2006**, poi raggiunge il Cairo (Egitto) passando per Nouakchott (Mauritania) e Casablanca (Marocco).

Il **9 marzo 2006**, Hani Ramadan diffonde un comunicato stampa in cui afferma di essere in possesso di una «confessione scritta in forma di scuse di [Claude Covassi] datata del giorno stesso in cui ha deciso di esprimersi tramite la stampa».

Il **10 marzo 2006**, il «Blick» pubblica un lungo articolo sulle dichiarazioni di Claude Covassi che il giornalista è andato a intervistare alle Canarie.

Il **24 marzo 2006**, il SIS avverte Claude Covassi della pubblicazione nel giornale «Le Temps» di un articolo che riferisce la sua condanna per traffico di anabolizzanti. Covassi finge di non saperne niente e accusa il SAP di avere influenzato il giudizio nei suoi confronti. Claude Covassi promette ancora una volta di non parlare della sua collaborazione con il SIS, né dei suoi rapporti con la BRIS e la PGF.

Il **29 marzo 2006**, il «Blick» pubblica delle foto sfocate di Claude Covassi a Las Palmas.

Il **30 marzo 2006**, fondandosi su un articolo del «Blick» che parla di registrazioni delle conversazioni tra Claude Covassi e il commissario Antoine, «Michel» domanda a Covassi, per posta elettronica, se tali registrazioni esistono veramente. Claude Covassi assicura al suo ufficiale di contatto di non possedere alcuna registrazione sonora. Afferma anche di non avere più alcun contatto con i giornalisti, e che tutta la campagna stampa è organizzata in Svizzera dagli islamici.

Il **31 marzo, il 2 e il 3 aprile 2006**, Covassi invia ripetuti messaggi al SIS, chiedendo un aiuto finanziario. Secondo il SIS queste richieste sanno di ricatto: o il SIS

fornisce i soldi alla fonte, o la fonte si mette in contatto con la stampa. Il **4 aprile 2006**, il SIS comunica a Claude Covassi per telefono che non gli accorderà alcun aiuto finanziario supplementare.

Il **7 aprile 2006**, l'edizione francese della rivista «Intelligence Online» (n. 521) pubblica per la prima volta la vera identità di Claude Covassi.

Il **21 aprile 2006**, «Michel» informa Claude Covassi per telefono del fatto che ormai i media sono al corrente della sua identità. La fonte fa sapere che vorrebbe tornare in Svizzera, ma che non ne ha i mezzi. – È questo l'ultimo contatto documentato tra Claude Covassi e il SIS.

7.6 Epilogo

Il **30 aprile 2006**, «Le Matin dimanche» e «SonntagsZeitung» svelano la collaborazione di Claude Covassi con il SIS.

Il **12 maggio 2006**, il «Blick» rivela che le informazioni fornite da Claude Covassi al SIS avevano permesso di sventare un attentato contro un velivolo della compagnia aerea israeliana El-Al a Ginevra. Claude Covassi afferma di aver avvertito le autorità svizzere che un Algerino ed un Libanese preparavano un attentato e che avevano acquistato un lanciarazzi del tipo RPG-7. Qualche giorno più tardi, il Ministero pubblico della Confederazione smentisce senza equivoci qualsiasi implicazione di Claude Covassi in questa storia.

Il **3 agosto 2006**, il settimanale «Facts» pubblica una lunga intervista rilasciata da Claude Covassi ad una giornalista incontrata al Cairo. Claude Covassi in quest'occasione moltiplica le rivelazioni e fa risalire la propria collaborazione con i servizi segreti al 1992. All'epoca, i servizi di informazione volevano sapere a quali attivisti un certo P._____, apparentemente ex membro delle Brigate rosse, desse dei soldi. Secondo Covassi, P._____ finanziava l'addestramento di combattenti in Bosnia. Nell'articolo Claude Covassi afferma anche di essere stato a Travnik e Teslic in Bosnia per fungere da osservatore per i servizi d'informazione svizzeri. Nel 1993, sempre secondo quanto pubblicato da «Facts», Claude Covassi è incaricato di spiare persone legate all'estrema destra. In tale contesto, Covassi si presenta come membro del *Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne (GRECE)*, legato all'estrema destra francese. Nell'articolo, Claude Covassi parla di una missione assegnatagli nel 1995 nella quale si trattava di infiltrarsi negli ambienti di sinistra a Ginevra e di farsi eleggere al consiglio comunale di Meyrin come candidato del *Parti du travail*. Secondo la giornalista, Claude Covassi ha fornito numerose informazioni al SIS.

Il **18 ottobre 2006**, in un rapporto attribuito a Claude Covassi e pubblicato sul sito internet di «*Journalismus-Nachrichten von heute*»³⁰, si afferma che Ayman Al-Zawahiri, il numero due dell'organizzazione Al-Qaida, ha soggiornato più volte nel Cantone di Ginevra e che ha avuto almeno un contatto con Hani Ramadan nel marzo 1991. Questa informazione viene ripresa dal «*Blick Online*»³¹ il 2 novembre 2006.

³⁰ Cfr. <http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/2817237/>.

³¹ Cfr. <http://www.blick.ch/news/moschee-spion/artikel47008>.

Dato il contesto della questione, la delegazione ha dovuto valutare i fatti con prudenza, operando un'accurata distinzione tra prove e supposizioni e tenendo conto di eventuali manipolazioni.

8.2 Documentazione scritta fornita da Claude Covassi

Il 12 dicembre 2006, Claude Covassi consegna alla delegazione un dossier informatico di circa 300 pagine di documentazione scritta, allegando undici foto. Il dossier contiene elementi diversi di epoche varie: appunti, scambi di corrispondenza, riflessioni, bozze d'articoli o di rapporti della stampa caricati su Internet, foto, corrispondenza privata, ecc. Il tutto riunito senza logica apparente né schema preciso, compreso un comunicato stampa del DFGP. Alcuni documenti si ripetono, come ad esempio i due rapporti sul viaggio in Siria, vari esemplari della lettera di informazioni Al-Qalam e lo statuto di un'associazione di sostegno all'integrazione dei musulmani in Svizzera.

Gran parte della documentazione consegnata da Claude Covassi è di carattere privato e non ha nulla a che vedere con il SAP o il SIS. Per quel che riguarda il materiale interessante ai fini dell'inchiesta, la delegazione ha constatato che si tratta essenzialmente di appunti che Claude Covassi ha preso per presentarli poi al SAP o al SIS e che sono già contenuti in gran parte negli archivi ufficiali del SAP e del SIS.

Questa documentazione di Claude Covassi non ha fornito indizi tali da lasciar supporre che i servizi d'informazione svizzeri siano disposti a servirsi di metodi illegali o che li abbiano utilizzati. D'altronde, Claude Covassi non ha potuto spiegare come questa documentazione potesse offrire chiarimenti, né citare un solo elemento a sostegno delle sue accuse.

Conclusioni

La documentazione consegnata da Claude Covassi ne attesta la collaborazione con il SAP e il SIS, ma non fornisce alcun elemento concreto né alcuna prova sull'uso di mezzi illegali da parte dei due servizi.

Inoltre, confrontando alcuni documenti distribuiti da Claude Covassi con quelli che figurano nei dossier del SAP o del SIS, la delegazione ha constatato che diversi documenti presentati come originali nella stampa erano stati mutilati o manipolati in modo da accreditare le intenzioni di Claude Covassi (vedi i riquadri da 1 a 5 più avanti)³⁴. La delegazione ha anche constatato differenze tra la documentazione pubblicata dalla stampa e quella che Claude Covassi ha consegnato direttamente alla delegazione³⁵.

³⁴ Un altro esempio è riportato al n. 8.8.

³⁵ Tutte le citazioni tratte da fonti scritte e riportate nei riquadri 1–10 sono riprodotte nel tenore originale, inclusi gli errori di ortografia.

Esempi di documenti falsati o mutilati, pubblicati dai media

Riquadro n. 1

«SonntagsZeitung» del 21 maggio 2006

Il 21 maggio 2006, la «SonntagsZeitung» pubblica il facsimile di un testo attribuito a Claude Covassi su una conversazione che quest'ultimo avrebbe avuto su un chat di Internet con un certo «Adb Rahman», presentato come un potenziale estremista islamico. In questo documento, «Adb Rahman» annuncia che una capitale europea sarebbe stata teatro di un attentato.

L'estratto pubblicato è il seguente:

«Adb Rahman dit

Bientôt une capital européenne va sauter et tous le monde fera tres tres attention pour le respect des musulmans je t'assure».

L'originale consegnato da Claude Covassi il 12 dicembre 2006 è diverso. Secondo questo testo, l'interlocutore di Claude Covassi si chiama Daniel e la minaccia di attentato si rivela essere una semplice ipotesi:

«Daniel dit

Imagine toi qu'une capital européenne saute grave tous le monde fera tres tres attention je t'assure».

[Le differenze sono state evidenziate dalla DelCdG]

Riquadro n. 2

«Blick Online» del 2 giugno 2006

Nel testo caricato dal «Blick Online» (<http://www.blick.ch/img/HBzn7kQC.pdf>) il 2 giugno 2006, Claude Covassi suggerisce che il SAP (gli «Ours») cercherebbe di ingannarlo. Rimprovera al SAP anche di aver commesso numerosi errori durante l'operazione «Memphis».

Il documento pubblicato ha il contenuto seguente:

«Je dois dire que j'ai quand même été un peu surpris que [REDACTED] me donne des informations si précises sur le GSPC. Même si je pense que c'est peu probable, on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un piège (ce qui sous-entendrait qu'il ait été informé de mes activités de renseignements par les Ours). Il y a eu depuis le début de cette opération tellement d'indiscrétions et d'erreurs commises par le SAP qu'il m'est difficile d'avoir la conscience tranquille. Vous comprendrez que je ne veux plus avoir, de près ni même de très loin, aucun contact avec eux.»

Il testo originale nel dossier del SAP, consegnato al commissario Antoine da Claude Covassi il 1° febbraio 2006, riporta un contenuto diverso. Claude Covassi non incrimina il SAP, ma la polizia ginevrina («la BRIS»):

«Je dois dire que j'ai quand même été un peu surpris que [REDACTED] me donne des informations si précises sur le GSPC. Même si je pense que c'est peu probable, on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un piège (ce qui sous-entendrait qu'il ait été informé de mes activités de renseignements). Il y a eu depuis le début de

cette opération tellement d'indiscrétions et d'erreurs commises par la BRIS qu'il m'est difficile d'avoir la conscience tranquille. Vous comprendrez que je ne veux plus avoir, de près ni même de très loin, aucun contact avec la police du canton de Genève.»

[Le differenze sono state evidenziate dalla DelCdG]

Riquadro n. 3

«Blick Online» del 22 maggio 2006

Il 22 maggio 2006, il «Blick Online» (<http://www.blick.ch/img/>

HBHMmijn.pdf) carica in rete un documento attribuito a Claude Covassi:

«Selon une conversation interceptée depuis par les services de [Karl] ██████████ aurait l'intention de se rendre en Irak après l'attentat. Virginie me fait savoir aujourd'hui que selon les Ours Max se serait rendu en Russie ces derniers mois dans le but d'organiser la commande d'un RPG-7 pour ces deux individus. Je déjeune avec Max ce mardi 13...»

L'originale, incluso nel dossier del SIS, cita:

«Une conversation téléphonique interceptée entre ces deux individus indiquerait que ██████████ voudrait, après l'attentat, se rendre en Irak via Damas. Virginie me fait savoir aujourd'hui que Bill aurait pu se rendre en Russie ces derniers mois dans le but d'organiser la commande d'un RPG-7 pour ces deux individus. Je déjeune ce mardi 20 à midi avec Bill ...»

[Le differenze sono state evidenziate dalla DelCdG]

«Blick Online» del 2 giugno 2006

Il 2 giugno 2006, il «Blick Online» (<http://www.blick.ch/img/HBzn7kQC.pdf>) carica in rete un testo attribuito a Claude Covassi, del 5 gennaio 2006:

«Durée du séjour

La plus grande partie des frais occupant le voyage et l'installation, il serait intéressant de résider sur place entre cinq et six mois si on se confirme le déplacement au Niger.

(...)

Départ précipité

N'importe comment je ne pourrais pas aller bien loin si les choses tournent mal au Niger. J'imagine qu'une réserve de 5000 CHF devraient suffire en cas de départ précipité.»

L'originale, nei dossier del SIS e nelle schede consegnate da Claude Covassi («SIS\Missions 06\séjour»), è datato 15 gennaio 2006 e non menziona una partenza precipitosa, ma riporta che Claude Covassi vuole subaffittare il proprio appartamento:

«Durée du séjour

La plus grande partie des frais occupant le voyage et l'installation, il serait intéressant de résider sur place entre cinq et six mois, surtout si on envisage un déplacement au Niger.

(...)

Total

On arrive à environ 9500 CHF, en prenant en compte que je sous-loue mon appartement durant cette période, ce qui limite les frais.»

[Le differenze sono state evidenziate dalla DelCdG]

«Blick Online» del 1° giugno 2006

Il 1° giugno 2006, il «Blick Online» (<http://www.blick.ch/img/HBE45K0h.pdf>) pubblica un testo del 28 ottobre 2005 attribuito a Claude Covassi:

«Virginie m'a fait savoir hier que [Daniel] restera à l'ombre 3 bonnes semaines encore. Le risque c'est qu'il soit extradé directement au Maroc ou en Espagne à sa sortie, ce qui serait dangereux pour lui. [Karl] ██████ a-t-il les moyens de faire éviter ça ?»

Il messaggio originale, consegnato al SIS il 3 novembre 2005 recita:

«Virginie m'a fait savoir hier que [Daniel] restera à l'ombre 3 bonnes semaines encore. Le risque c'est qu'il soit extradé directement au Maroc ou en Espagne à sa sortie de taule. Je pensais gentiment persuader un frangin de lui rendre une petite visite au parloir de manière à lui communiquer un message (nouvel email ou tel portable à usage unique), afin qu'on puisse rester en contact s'il est impossible de le revoir à Genève. Ou'en pensez-vous?»

[Le differenze sono state evidenziate dalla DelCdG]

8.3 Altri documenti forniti da Claude Covassi

Il 12 dicembre 2006, Claude Covassi trasmette alla delegazione un CD-ROM sul quale sarebbero registrate tre conversazioni che avrebbe avuto con l'ufficiale di contatto del SAP. Claude Covassi sostiene che queste conversazioni confermano che il SAP utilizza metodi illeciti. Le conversazioni sarebbero state registrate all'insaputa del commissario Antoine con un registratore nascosto in una stilografica. La registrazione, secondo Covassi, dura cinque ore e 38 minuti.

Nei media, Claude Covassi dichiara che è stato il SIS a chiedergli di effettuare queste registrazioni («Le Temps», 31.5.2006). In un primo tempo, durante l'interrogatorio del 12 dicembre 2006 da parte della delegazione, Claude Covassi conferma questa versione dei fatti e indica che il SIS voleva assicurarsi che avesse cessato di collaborare con il SAP. Interrogato a sua volta, l'ufficiale di contatto del SIS nega categoricamente di aver dato quest'ordine a Claude Covassi, anche perché registrazioni di questo tipo sono vietate dagli articoli 179^{bis} segg. CP.

Durante il secondo interrogatorio il 16 gennaio 2007, Claude Covassi ritratta spiegando di aver registrato di propria iniziativa. Claude Covassi afferma di nuovo di aver consegnato le registrazioni a «Michel», l'ufficiale di contatto del SIS, ma quest'ultimo ha negato anche questo. Invece, non c'è alcuna menzione delle registrazioni nel dossier originale dell'operazione del SIS.

Durante l'audizione del 16 gennaio 2007, la delegazione chiede anche a Claude Covassi di indicare le date delle conversazioni che diceva di aver registrato. Claude Covassi afferma di non ricordare, ma che l'avrebbe indicato più tardi alla delegazione. Nonostante due solleciti, l'8 e il 22 febbraio 2007, Claude Covassi non è in grado di indicare alla delegazione quando queste registrazioni sono state fatte. Se si crede alle allegazioni di Claude Covassi riportate nel periodico «Facts» (del 3.8.2006, pag. 20), si tratta di una discussione di fine marzo 2005 e di due incontri del 27 gennaio 2006 e del 1° febbraio 2006.

Il CD-ROM consegnato alla delegazione comprende tre foto. Claude Covassi afferma ripetutamente di avervi integrato dei file audio in formato MP3, registrati sulle foto per mezzo di un software. Claude Covassi comunica alla delegazione di non poter più decodificare le foto poiché gli è stato rubato il computer sul quale era installato il relativo programma.

Durante l'interrogatorio del 16 gennaio 2007, la delegazione mette a disposizione di Claude Covassi un computer sul quale è installato lo stesso programma di decodificazione e gli chiede di estrarre i file che secondo lui sono nascosti nelle foto. Poiché non vi riesce, Claude Covassi ritiene che il programma sia stato modificato.

La delegazione incarica il servizio tecnico del SIS e il *Laboratoire de traitement des signaux* del Politecnico federale di Losanna (PFL)³⁶, di cercare i file sonori nelle foto di Claude Covassi. Gli esperti, che non sono in contatto tra loro, svolgono ricerche tecniche approfondite.

L'una indipendentemente dall'altra, le due équipes di esperti concludono che le foto fornite da Claude Covassi non offrono indizi della presenza di messaggi nascosti. Inoltre ritengono molto improbabile che un messaggio delle dimensioni necessarie per codificare cinque ore di audio in formato MP3 possa nascondersi nelle foto (vedi anche il rapporto degli esperti del PFL in allegato [in lingua francese]).

La delegazione ritiene poco plausibili le affermazioni di Claude Covassi sulle registrazioni. Se si analizza il susseguirsi degli eventi, si constata che la prima presunta registrazione dovrebbe riguardare una conversazione tra Claude Covassi ed il commissario del SAP del mese di marzo 2005, cioè quando Claude Covassi non lavorava ancora per il SIS. In tali circostanze, la delegazione non capisce come l'ufficiale di contatto abbia potuto incaricarlo di registrare una conversazione svoltasi svariati mesi prima. Per quel che riguarda le conversazioni del 27 gennaio e del 1° febbraio 2006, si sono svolte solo dopo la rottura di Claude Covassi con il SAP del 25 marzo 2005. Anche se Claude Covassi voleva dimostrare all'ufficiale di contatto del SIS di aver cessato la collaborazione con il SAP, è difficile immaginare perché avrebbe avuto bisogno di queste registrazioni che dimostravano invece l'esistenza di contatti con il SAP un anno dopo la pretesa rottura.

Del resto, Claude Covassi afferma che le registrazioni provano il carattere illegale delle attività del SAP. Ma le date delle conversazioni alle quali si riferisce, un incontro a marzo 2005 e due discussioni, il 27 gennaio 2006 e il 1° febbraio 2006, sono posteriori di svariati mesi ai pretesi mandati illegali che avrebbe ricevuto dal SAP.

Infine, Claude Covassi afferma che il SIS avrebbe ricevuto copia delle registrazioni. Nei dossier del SIS non c'è traccia di queste registrazioni e tutti gli agenti del SIS interrogati dalla delegazione hanno confermato in modo unanime e credibile di non esserne mai stati al corrente e tantomeno di averle sentite.

La delegazione ha ritrovato la copia di uno scambio di e-mail tra «Michel» e Claude Covassi, del 30 marzo 2006, che contraddice la versione di quest'ultimo durante la procedura. Nel messaggio in questione Covassi dichiara all'ufficiale di contatto del SIS di non disporre di registrazioni.

³⁶ Laboratoire de traitement des signaux; Signal Processing Institute.

E-mail del 30 marzo 2006 di «Michel» a Claude Covassi

«Hello,

D'après le Blick d'hier vous avez envoyé un mail à la GPDel (commission de contrôle parlementaire des services) précisant que vous aviez les enregistrements des conversations avec [«Antoine»] ██████████, et donc la preuve qu'il vous demandait de jouer l'agent provocateur avec Hani [Ramadan]...

- *est-ce que vous avez vraiment envoyé ce mail? et avez-vous aussi parlé au Blick?*
- *avez-vous vraiment cette preuve?*
- *si vous décidez de leur faire parvenir ces infos, quand le ferz vous?*

(...)

A bientôt»

Risposta del 30 marzo 2006 di Claude Covassi a «Michel»

«(...)

Je vous demande de me croire:

1. *Je n'ai pas envoye de mail a la commission*
2. *Je n'ai plus de contact avec des journalistes, ni personne dans notre pays (...)*
3. *Je n'ai aucun enregistrement*
4. *Je n'ai aucunement l'intention de me rendre a une commission, sauf si vous me le demandez (mais je prefererai pas).*

(...))»

La delegazione tra l'altro nota che se si ritengono veritiere le dichiarazioni di Claude Covassi secondo le quali avrebbe trasmesso le registrazioni all'ufficiale di contatto del SIS, non si capisce perché quest'ultimo il 30 marzo 2006 abbia sentito il bisogno di chiedere a Claude Covassi se queste esistevano.

Interessante è anche notare che il 30 marzo 2006 Claude Covassi dice all'ufficiale di contatto del SIS di non essersi rivolto alla delegazione e di non avere l'intenzione di farlo. Questa affermazione è in contraddizione con quanto avvenuto poiché quattro giorni prima, il 26 marzo 2006, Claude Covassi aveva scritto un messaggio alla delegazione esprimendo il desiderio di parlarle al più presto (vedi il facsimile seguente).

E-mail del 26 marzo 2006 di Claude Covassi alla Delegazione delle commissioni della gestione

«Cher Monsieur,

Comme je l'ai indiqué au Blick, je souhaite être entendu le plus tôt possible par votre commission parlementaire.

Il me faut environ 3 jours pour regagner la Suisse.

A toutes fins utiles, je peux, sous 48 h, vous faire parvenir une copie des documents en ma possession, ainsi que les enregistrements audio des trois dernières séances avec mon officier traitant, [«Antoine»], ██████████, commissaire au SAP.

Cordialement,

Claude Covassi»

Conclusioni

Di fronte alle conclusioni tecniche degli esperti e alle affermazioni contraddittorie di Claude Covassi, la delegazione deve constatare che quest'ultimo non è stato in grado di produrre le registrazioni e le prove formali a sostegno delle accuse, né di dare indicazioni esatte sulle date e sul contenuto preciso di queste registrazioni.

Tenendo conto di quanto precede, la delegazione nutre seri dubbi sull'esistenza delle registrazioni. In realtà, a parte le dichiarazioni di Claude Covassi, nessun elemento del dossier e nessuna testimonianza permettono di verificare o di ritenere probabile l'esistenza di documenti sonori. Inoltre, a parte Claude Covassi, nessuna delle persone interrogate dalla delegazione ha mai ascoltato quanto registrato.

8.4 Claude Covassi ha lavorato per il SAP?

L'inchiesta della delegazione ha permesso di stabilire che Claude Covassi ha lavorato dapprima per la polizia ginevrina, quindi per il SAP a partire da aprile 2004, rispettivamente luglio 2004. Claude Covassi è stato assunto dalla polizia cantonale ginevrina alla quale aveva offerto spontaneamente i propri servizi. La polizia cantonale ginevrina ha impiegato Claude Covassi in maniera autonoma tra gennaio e luglio 2004. Claude Covassi è stato quindi raccomandato al SAP dalla polizia cantonale ginevrina. A partire da luglio 2004, Claude Covassi è diventato ufficialmente un informatore del SAP, dato che questo servizio riteneva che potesse raccogliere informazioni utili sul CIG.

Claude Covassi non è mai stato membro della polizia, né ha esercitato una funzione ufficiale o contrattuale per un corpo di polizia. Il dossier e le deposizioni indicano che Claude Covassi aveva lo statuto di informatore, fatto d'altronde confermato ufficialmente dal capo del DFPG durante la conferenza stampa del Consiglio federale, il 15 dicembre 2006. La missione di Claude Covassi consisteva nel fornire ragguagli sulle persone che si incontravano con il direttore del CIG e su quanto acca-

deva al centro islamico. Le informazioni fornite da Claude Covassi sono state giudicate di varia qualità: alcune si sono rivelate utili sul piano informativo, altre sono state definite poco affidabili dal SAP.

Il diritto federale fino ad oggi non ha ancora dato una definizione della funzione di informatore e non esiste una base legale formale che precisi questo tipo di attività. Il principio del ricorso agli informatori si desume dall'articolo 14 capoverso 2 LMSI che permette agli organi di protezione dello Stato di sfruttare fonti e di chiedere informazioni. I dati forniti da un informatore non possono essere utilizzati in un procedimento penale.

Le modalità di assunzione degli informatori sono stabilite in un promemoria riservato del SAP del 1997. Questo promemoria è destinato agli organi di polizia della Confederazione, dei Cantoni e delle città che assumono compiti di protezione dello Stato.

Secondo questo promemoria, gli informatori sono persone che forniscono alla polizia, puntualmente o in maniera regolare, informazioni su eventi o persone ai quali l'autorità si interessa nell'ambito del proprio mandato. In altre parole, l'unico compito degli informatori è tenere gli occhi aperti e fare rapporto su osservazioni che potrebbero essere interessanti per il SAP. Gli informatori sono assistiti da ufficiali che sono funzionari di polizia. Questi ultimi in particolare non sono autorizzati ad avviare o mantenere contatti personali con un informatore se non a fini di lavoro né a fornire agli informatori prestazioni anticipate (come ad es. anticipi) o far balenare agli informatori la possibilità di ottenere guadagni o vantaggi supplementari. Vietato è anche incitare gli informatori a commettere un reato o a provocare una tale situazione. Nella sua attività l'informatore non beneficia di alcun privilegio legale.

L'avvio di una collaborazione con un informatore deve essere approvata dal capo del SAP nel quadro di un'operazione (art. 14 cpv. 3 OMSI). Il capo del SAP dispone in tale contesto di un ampio margine discrezionale. Ciò tuttavia non vuol dire che ha carta bianca, dato che le operazioni sono analizzate ogni anno in una valutazione dettagliata (art. 14 cpv. 4 OMSI) che viene presentata al capo del DFGP e comunicata alla DelCdG.

L'impiego di informatori deve essere chiaramente distinto da quello di agenti infiltrati (vedi la tabella 2 in allegato) che sono membri della polizia o persone assunte su base contrattuale. Gli agenti infiltrati ricevono una formazione specifica. In genere sono dotati di un'identità falsa e hanno il compito di infiltrarsi negli ambienti criminali per sorvegliare persone sospettate di voler commettere determinate infrazioni facendo credere loro di esserne coautori o complici. Le informazioni ottenute in questo contesto possono essere direttamente assunte come prove in tribunale³⁷. Gli agenti infiltrati possono essere impiegati solo nelle inchieste penali e per appurare infrazioni particolarmente gravi elencate in maniera esaustiva all'articolo 4 capoverso 2 LFIS. L'assunzione di agenti infiltrati non rientra nelle prerogative né nelle attività del SAP, bensì è riservato alla polizia giudiziaria federale. La designazione di un agente infiltrato deve essere autorizzata da un giudice dopo un controllo preliminare, a livello di procedura civile della Confederazione, dal presidente della corte dei reclami del Tribunale penale federale. L'autorizzazione è accordata al massimo per un anno.

³⁷ Cfr. la risposta del 28.2.2007 del Consiglio federale all'interpellanza 06.3767 «Base legale per l'impiego di cosiddette persone di fiducia» del 19.12.2006.

Il fatto che l'assunzione di informatori da parte del SAP non sia retta da una base legale specifica non significa che il ricorso a agenti di questo tipo sia vietato. Per la delegazione, è ammissibile che il SAP raccolga informazioni da parte di persone disposte a fornirle spontaneamente, garantendo in cambio una certa discrezione. Sia il pubblico, sia il Parlamento sanno che i servizi d'informazione fanno ricorso ad informatori³⁸. La giurisprudenza considera d'altronde ammissibile il ricorso ad informatori senza una base legale formale quando la ricerca di informazioni non minaccia i diritti fondamentali delle persone interessate, ai sensi della Costituzione o della Convenzione europea dei diritti dell'uomo³⁹, e se le opinioni ed il comportamento della persona in questione non vengono influenzati⁴⁰.

La delegazione constata che l'ingaggio di Claude Covassi si è svolto nel quadro di una operazione preventiva regolarmente autorizzata dal capo del SAP l'11 luglio 2004. Tale operazione, i cui obiettivi sono stati precisati nella decisione d'apertura, è stata comunicata al capo del DFGP; la DelCdG ne è stata informata il 30 agosto 2004. Il 10 ottobre 2005, la DelCdG ha discusso con i rappresentanti di fedpol i problemi derivanti dall'inquadramento della fonte. Inoltre, il rapporto di ispezione elaborato il 2 marzo 2005 dall'ispettorato del DFGP sulle operazioni in corso riportava indicazioni sull'operazione «Memphis». Il rapporto è stato discusso dalla DelCdG durante la riunione del 22 aprile 2005.

L'esame dei fatti mostra che l'impiego di Claude Covassi da parte del SAP corrisponde senza dubbio a quello di un informatore di polizia e che Claude Covassi non era un agente infiltrato ai sensi della legge sull'inchiesta mascherata.

Per la collaborazione con il SAP, Claude Covassi ha ricevuto – tra luglio 2004 e febbraio 2006 – indennità per un totale di 2200 franchi per spese e contributi scritti. Questa somma è stata versata, contro ricevuta, in quattro rate: 500 franchi il 4 agosto 2004, 1000 franchi il 24 novembre 2004, 500 franchi il 23 marzo 2005 e 200 franchi il 1° febbraio 2006.

Questi importi corrispondono a quello che il SAP paga in genere ad una fonte, a seconda del valore delle informazioni fornite, del tempo impiegato per le ricerche e dei rischi affrontati. Si nota che gli importi pagati dal SAP per gli informatori sono relativamente bassi a confronto di quelli di altri servizi e raramente superano qualche migliaio di franchi. Le spese per l'ingaggio di Claude Covassi sono state coperte dal budget ordinario del SAP, la cui contabilità viene esaminata dal Controllo federale delle finanze che, da parte sua, non ha rilevato alcuna irregolarità.

Questi indennizzi non rappresentano un reddito o un salario imponibile ai sensi della normativa sull'AVS.

Tenendo conto di quanto riportato, le varie affermazioni secondo le quali Claude Covassi avrebbe ricevuto dal SAP un importo tra i 13 000 («Das Magazin», 3.6.2006, pag. 39) ed i 15 000 franchi («SonntagsBlick», 30.4.2006, pag. 10; «Los Angeles Times», 22.5.2006, pag. A12) sono prive di fondamento.

³⁸ Cfr., in particolare, il rapporto annuale 2000/2001 del 22.5.2001 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (FF 2001 5065).

³⁹ Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (CEDU; RS 0.101).

⁴⁰ Cfr. DTF 112 IA 18 consid. 3b e DTF 124 IV 34 consid. 3a.

Conclusioni

Per la delegazione, l'impiego di Claude Covassi quale informatore si è svolto in modo conforme alla legge e alle disposizioni interne del SAP. Sul piano legale, la missione di Claude Covassi rientrava nel mandato assegnato al SAP e in linea di principio non dà motivo a critiche. Gli indennizzi corrispondono a quanto versato dal SAP in casi analoghi.

8.5 Claude Covassi è stato incaricato dal SAP di compromettere il direttore del CIG?

Secondo i media, Claude Covassi ha affermato di aver ricevuto dal SAP il compito di fungere da agente provocatore allo scopo di compromettere il direttore del CIG. Secondo l'intervista a «Le Matin dimanche» (30.4.2006), Claude Covassi sarebbe stato incaricato di creare un nesso tra Hani Ramadan e le reti della Jihad che reclutano volontari per combattere in Iraq. Secondo quanto dichiarato alla stampa, Claude Covassi doveva introdurre nel sistema informatico del CIG schede che attestavano l'esistenza di rapporti tra combattenti in Iraq e Hani Ramadan («Tribune de Genève», 9.12.2006). Inoltre sarebbe stato incaricato di introdurre nei locali del CIG lettere redatte da combattenti islamici in Iraq che avrebbero attestato stretti legami di questi ultimi con il direttore del Centro («Oumma.com», 16.5.2006, <http://oumma.com/spip.php?article2044>). Interrogato dalla delegazione sullo scopo di una simile procedura, Covassi ha affermato che il commissario del SAP gli avrebbe detto che Hani Ramadan era un uomo «dalle mani insanguinate».

Durante l'interrogatorio, Claude Covassi ha affermato che si era anche parlato di introdurre il manuale del combattente di Al-Qaïda in uno dei computer del Centro islamico. Tuttavia questi propositi sarebbero rimasti allo stadio di progetti.

Durante l'inchiesta, Claude Covassi non è stato in grado di presentare documenti scritti o sonori a sostegno delle accuse nei confronti del SAP. Inoltre, nessuna delle persone interrogate, né gli elementi del dossier hanno dato conferma di questi piani.

Conclusioni

Per la delegazione, non esistono elementi che permettano di credere che il SAP abbia ordinato a Claude Covassi di fabbricare prove false o di introdurre documenti compromettenti nel CIG, né che il SAP ne abbia avuto l'intenzione. Una misura di questo genere sarebbe stata certamente illegale ed è espressamente vietata nel promemoria del SAP (che stabilisce il divieto di incitare un informatore a commettere un reato o di provocarlo).

Tra l'altro, la delegazione non capisce che vantaggio il SAP avrebbe potuto trarre da una misura di questo genere. D'altronde, anche ammesso che questo servizio abbia voluto compromettere il direttore del CIG, si può dubitare che l'introduzione di un file in un computer o l'esistenza di testamenti avrebbero potuto costituire un pacchetto di indizi sufficiente ad accusare Hani Ramadan di avere legami con gli ambienti islamici radicali.

Claude Covassi è stato incaricato dal SAP di introdursi nel CIG e di convertirsi all'Islam?

Nel rapporto alla delegazione, Claude Covassi ha affermato di aver ricevuto dal SAP l'incarico di introdursi nel CIG. Secondo Claude Covassi, il progetto del SAP prevedeva anche che si sarebbe convertito all'Islam.

Come già riportato, contrariamente alla PGF, il SAP non è autorizzato a introdurre agenti o persone private in ambienti presunti criminali. Inoltre, l'analisi degli avvenimenti mostra che Claude Covassi frequentava già assiduamente il CIG e alcuni membri della famiglia Ramadan prima di aver contatti con il SAP. In realtà, il primo contatto documentato di Claude Covassi con un membro della famiglia Ramadan risale a dicembre 2003; durante l'incontro con la delegazione, Claude Covassi ha anche comunicato di conoscere V. _____ Ramadan, il quarto fratello della famiglia, da svariati anni. Il contatto di dicembre è stato seguito da numerosi incontri, in particolare con Hani Ramadan al CIG il 16 marzo 2004. Il 21 marzo 2004, cioè quindici giorni prima del primo incontro con un rappresentante del SAP, Claude Covassi espone in un documento all'ispettore François come pensa di guadagnarsi la fiducia di Hani Ramadan, cioè partecipando ai suoi corsi. Per quel che riguarda la conversione all'Islam, già il 10 marzo 2004 Claude Covassi afferma senza equivoci l'intenzione di diventare musulmano, cioè più di venti giorni prima del primo contatto con il SAP.

Per la delegazione è evidente che il SAP non ha potuto chiedere a Claude Covassi d'introdursi nel CIG dato che il legame tra Claude Covassi e il Centro esisteva già da varie settimane. Analogamente, il SAP non ha potuto chiedere a Claude Covassi di convertirsi all'Islam poiché quest'ultimo già accarezzava l'idea di farlo. Come prova, la delegazione si basa sul documento redatto da Claude Covassi il 21 marzo 2004 per la BRIS.

Interrogato, il commissario Antoine, ufficiale di contatto del SAP, ha ammesso di sapere, sin dal primo incontro con Claude Covassi, che costui intendeva convertirsi all'Islam, ma ha affermato di non aver sostenuto questa conversione alla quale d'altro canto non poteva neanche opporsi.

Perciò la delegazione non è stupita nel constatare come, con le dichiarazioni rilasciate, Claude Covassi abbia cercato di far credere che il primo incontro con il SAP risaliva a gennaio 2004, al fine di rendere plausibile la tesi di un'operazione d'infiltrazione nel CIG ordinata dal SAP.

Le versioni di Claude Covassi d'altronde sono spesso discordi su questo punto. Nell'intervista pubblicata su Internet il 15 aprile 2006, Claude Covassi afferma di esser stato reclutato dal SAP alla fine del 2003 (<http://www.indymedia.be/fr/node/2084>). In un documento pubblicato da «Blick Online» il 12 maggio 2006 e attribuito a Claude Covassi (<http://www.blick.ch/img/HBGyljBQ.pdf>), quest'ultimo afferma che il primo incontro con i commissari del SAP avrebbe avuto luogo verso la metà di marzo 2004. Particolare interessante, questo documento non menziona il ruolo assunto dall'ispettore della BRIS nel reclutamento di Claude Covassi. Infine, durante l'interrogatorio, Claude Covassi ha precisato che il primo contatto con il SAP era del gennaio 2004.

Si constata anche che stranamente tra i documenti che Claude Covassi ha consegnato alla delegazione non si trova alcun riferimento (rapporto, e-mail o altro) ad una collaborazione con il SAP anteriore al mese di aprile 2004. Il primo documento fornito da Claude Covassi sull'operazione «Memphis» è intitolato «Etat et développement de la situation au 22 juillet 2004». La data precede di undici giorni l'avvio formale dell'operazione «Memphis» da parte del capo del SAP. Interrogato sulle ragioni per cui tra i documenti consegnati non ce n'era nessuno che permettesse di stabilire la propria collaborazione con il SAP a gennaio 2004, Claude Covassi afferma di non averli conservati perché non erano interessanti nell'ottica dei servizi segreti.

Conclusioni

Per la delegazione, le dichiarazioni di Claude Covassi di aver ricevuto dal SAP l'ordine di infiltrarsi nel CIG sono confutate dai fatti. Gli elementi del dossier del SAP e le testimonianze dei collaboratori del SAP e della BRIS confermano senza possibilità d'equivoco e in modo credibile che il primo incontro tra Claude Covassi e gli agenti del SAP ha avuto luogo il 2 aprile 2004, cioè quando Claude Covassi seguiva già regolarmente le funzioni religiose e le riunioni del CIG.

Lo svolgimento degli eventi permette di concludere che è stato Claude Covassi a prendere l'iniziativa di introdursi nel CIG con il tacito accordo dell'ispettore della BRIS che ne era a conoscenza. Analogamente, la conversione all'Islam è stata una decisione personale di Claude Covassi, presa prima del primo contatto con il SAP.

8.7 Claude Covassi ha ricevuto false identità dal SIS?

Nell'edizione n. 22 del 3 giugno 2006, il giornale «Das Magazin» ha riportato che Claude Covassi avrebbe ricevuto dal SIS un passaporto falso con il nome di Frédéric Courvoisier. Questo passaporto gli sarebbe stato consegnato dal SIS per gli incarichi all'estero.

Durante l'interrogatorio, Claude Covassi ha smentito categoricamente di aver ricevuto documenti di questo genere dal SIS.

L'inchiesta svolta dalla delegazione ha permesso di stabilire che Claude Covassi non ha mai ricevuto falsi documenti d'identità dai servizi d'informazione, né documenti ufficiali di identità fittizie («vero falso passaporto»). D'altro canto, il SIS consegna documenti di questo genere solo in casi ben determinati dei quali il direttore del SIS deve informare il capo del DDPS. Quest'ultimo, una volta all'anno, presenta un resoconto in merito alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e alla DelCdG⁴¹.

⁴¹ Cfr. il rapporto annuo 2002/2003 del 23.1.2004 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle commissioni della gestione delle Camere federali (FF 2004 1504 seg.).

Conclusioni

Visto quanto precede, la delegazione constata che le affermazioni secondo le quali Claude Covassi avrebbe ricevuto documenti d'identità falsi dal SIS non sono fondate.

8.8 Claude Covassi ha permesso di sventare un attentato aereo ai danni della compagnia El-Al?

Il 12 maggio 2006, il «Blick» ha rivelato che Claude Covassi avrebbe informato le autorità svizzere del fatto che un Algerino ed un Libanese preparavano un attentato contro un velivolo della compagnia aerea israeliana El-Al a Ginevra e che avevano comprato un lanciarazzi del tipo RPG-7. A sostegno di questa affermazione, il giornale ha pubblicato un documento che Claude Covassi avrebbe consegnato all'ufficiale di contatto del SIS il 12 dicembre 2005 e nel quale annuncia l'imminenza di questo attentato.

Il documento pubblicato sul «Blick» e sul «Blick Online» (<http://www.blick.ch/img/HBHMmijn.pdf>) riporta:

Riquadro n. 9

«Selon les informations du fax de [Karl] ██████ que Virginie m'a communiqué:

Un Algérien né en 1986, répondant au nom de ██████ et un Libyen né en 1971, répondant au nom de ██████ prépareraiient une action visant un avion El Al au décollage, sur la zone de l'aéroport de Genève. Les deux hommes seraient actuellement dans la région de Zurich et en possession d'un RPG-7.

Virginie m'a montré des photographies des deux individus pour identification. J'ai pu identifier le dénommé ██████ Son numéro de portable est ██████».

Le investigazioni svolte dalla delegazione hanno permesso di ritrovare il documento originale nei dossier del SIS. È datato 19 dicembre 2005 e il contenuto, diverso da quello pubblicato nel «Blick», è il seguente (le differenze sono state evidenziate dalla DelCdG):

Riquadro n. 10

«(Virginie) m'a montré un fax des services de [Karl] ██████

Selon ce document, un Algérien né en 1986, répondant au nom de ██████, et un Libyen né en 1971, répondant au nom de ██████, seraient actuellement sous surveillance et prépareraient une action visant un avion El Al au décollage, sur la zone de l'aéroport de la ville ou je me trouve actuellement.

Virginie m'a montré des photographies des deux individus pour identification. Je ne les connais pas. Le dénommé ██████ a un numéro de portable: ██████»

L'esame del documento originale e delle circostanze della redazione mostra chiaramente che Claude Covassi non è la fonte dell'informazione sui preparativi di un attentato su un aereo El-Al. Come indicato dal documento originale, Claude Covassi ha ricevuto l'informazione grazie all'ispettore François della BRIS («Virginie») che a sua volta l'aveva ricevuta dalla PGF («servizi di [Karl]»).

È interessante notare che il documento originale non fa menzione di un lanciarazzi RPG-7, né della città di Zurigo e che afferma chiaramente che la polizia sorveglia già le due persone.

Per la delegazione, il documento pubblicato dal giornale è stato modificato per dare l'impressione che Claude Covassi avesse avuto un ruolo che invece non aveva assunto. Durante l'interrogatorio, il capo della PGF ha confermato in modo convincente che Claude Covassi non aveva fornito alcuna informazione che non fosse già in possesso della polizia e che non aveva svolto nessun ruolo né nella scoperta del tentativo di attentato, né nell'identificazione delle persone implicate.

Da parte sua, nel rapporto del 19 maggio 2006 alla DelCdG, il MPC ha confermato che Claude Covassi non era stato implicato nelle operazioni in questione. Ad esempio, non era mai stato interrogato e la PGF non ha mai ricevuto l'incarico di interrogarlo o di prendere informazioni sul suo conto. Nel comunicato stampa distribuito l'8 giugno 2006, il MPC ha dichiarato senza ambiguità che Claude Covassi non aveva mai avuto un ruolo qualsiasi in questa vicenda.

Conclusioni

Da quanto precede risulta che Claude Covassi non ha svolto alcun ruolo per sventare un tentativo di attentato ad un aereo della compagnia El-Al.

8.9 Claude Covassi ha lavorato per i servizi d'informazione prima del 2004?

In un'intervista pubblicata da «Facts» il 3 agosto 2006, Claude Covassi ha affermato che la collaborazione con il SIS risale al 1992 e che era andato in Bosnia per i servizi segreti svizzeri.

Questa versione viene contraddetta dallo stesso Claude Covassi che, alla fine di giugno e agli inizi di luglio 2006, ha fatto pervenire a svariati media alcuni messaggi elettronici⁴² nei quali smentiva il contenuto di misteriose e-mail inviate da una certa Linda Zehnder a diversi giornali e alla DelCdG. In questa occasione Claude Covassi ha affermato di non esser mai stato in contatto con i servizi d'informazione svizzeri prima della collaborazione con il SAP nel 2004. Inoltre ha dichiarato di non essere mai stato in Bosnia.

L'inchiesta della delegazione non ha permesso di stabilire che Claude Covassi ha lavorato per i servizi d'informazione svizzeri prima del 2004. Interrogato in merito il 12 dicembre 2006, Claude Covassi ha ammesso di essere stato in Bosnia, ma per conto di un'ONG svizzera attiva nell'aiuto umanitario e diretta da un'organizzazione cattolica. Il lavoro consisteva nel fotografare le varie attività dell'ONG sul luogo.

⁴² I messaggi elettronici sono riportati sul sito internet <http://oraclesyindicate.twoday.net/stories/2267496/>; <http://oraclesyindicate.twoday.net/stories/2279800/>.

Da parte sua, il SIS ha confermato di aver lavorato con Claude Covassi solo a partire dal 2005.

Conclusioni

L'inchiesta della delegazione ha permesso di determinare che Claude Covassi non ha mai lavorato per i servizi d'informazione della Confederazione prima del 2004.

8.10 Claude Covassi è stato incaricato dal SAP di condurre un'operazione d'informazione in Siria?

Nel rapporto del 15 novembre 2006 e durante gli interrogatori, Claude Covassi ha assicurato di esser stato incaricato dal SAP di recarsi in Siria a febbraio 2005. Per questo viaggio, Covassi avrebbe ricevuto un anticipo di 2600 franchi per pagare il biglietto d'aereo.

È stato constatato che Claude Covassi si è recato in Siria a febbraio 2005. Secondo gli elementi nel dossier del SAP e le dichiarazioni concordanti del commissario Antoine e dell'ispettore François, si è trattato di un viaggio privato. Allora Claude Covassi aveva affermato ai due membri del corpo di polizia che il viaggio era necessario per rendere credibile la propria conversione all'Islam e che era stato finanziato da Hani Ramadan. D'altronde, in un documento del luglio 2004 consegnato alla delegazione, Claude Covassi afferma che *«un séjour à l'étranger (...) semble être une priorité, pour asseoir ma crédibilité, d'une part, et aussi par les contacts que cela pourrait m'apporter sur place. (...) Il est certain que le regard et la confiance des musulmans que je côtoie et de ceux que je vais rencontrer dans le futur seront différents si je reviens d'un séjour d'un pays musulman. Je pense que c'est une priorité»* («un soggiorno all'estero (...) sembra essere necessario sia per consolidare la mia credibilità sia per i contatti che potrei allacciare in luogo. (...) È certo che il rispetto e la fiducia dei musulmani con cui sono in contatto e che incontrerò in futuro saranno diversi dopo un soggiorno in un Paese musulmano. La ritengo una priorità» [trad.]

Sin dall'inizio il commissario Antoine ha fatto sapere a Claude Covassi di essere scettico sull'utilità di un viaggio in Siria, come confermato dall'ispettore François. Non potendo far cambiare idea a Claude Covassi, il commissario del SAP ha precisato che il viaggio non aveva nulla a che vedere con l'incarico per il SAP e che doveva essere finanziato dallo stesso Covassi. Questo particolare è confermato da una nota manoscritta del commissario Antoine contenuta nel dossier del SAP e nella quale si legge:

«Déplacement «touristique et d'étude» en Syrie:

(...)

- *pas de soutien financier de notre service*
- *pas de mission de notre service dans le cadre de l'opération en cours*

(...).

Secondo il rapporto del 12 settembre 2006 del capo del Dipartimento delle istituzioni del Cantone di Ginevra, due o tre riunioni, in date non precisate, hanno avuto

luogo a Ginevra tra il commissario Antoine, l'ispettore François e Claude Covassi prima della partenza di quest'ultimo per la Siria. Durante questi incontri, si trattava di determinare i luoghi che l'informatore poteva visitare. Il commissario Antoine dice di non ricordare di aver partecipato a riunioni di questo genere e non vi sono elementi nel dossier del SAP che indichino che l'avrebbe fatto.

Al ritorno dalla Siria, Claude Covassi consegna due rapporti sul viaggio effettuato.

Per la delegazione, quanto riportato nel dossier e le dichiarazioni concordanti del commissario Antoine e dell'ispettore François mostrano che il SAP non ha incaricato Claude Covassi di recarsi in Siria. Un tale incarico d'altronde sarebbe stato illegale dato che il SAP non ha l'autorità di svolgere missioni d'informazione all'estero. I documenti del SAP indicano chiaramente che Claude Covassi ha svolto il viaggio di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità. Tuttavia, è vero che in tale periodo si è messo più volte in contatto con l'ispettore François, contrariamente alle istruzioni del SAP. Il SAP dal canto suo seguiva da vicino gli spostamenti, temendo in particolare per la sicurezza di Claude Covassi. Nel rapporto alla delegazione, la polizia ginevrina ha sottolineato che durante il viaggio in Siria Claude Covassi aveva preso iniziative arrischiate che non gli erano state chieste dal SAP.

Al ritorno dalla Siria, Claude Covassi è stato interrogato lungamente dal commissario Antoine e dall'ispettore François sulle impressioni tratte e le persone incontrate. Claude Covassi ha anche redatto due resoconti sui propri spostamenti e incontri in Siria, che ha consegnato al SAP. Uno di questi menziona la questione delle reti rachene.

Come già sottolineato, tra luglio 2004 e febbraio 2006 Claude Covassi ha ricevuto indennizzi per un importo di 2200 franchi per spese e contributi scritti. Questa somma è stata pagata dietro rilascio di una ricevuta, in quattro rate: 500 franchi il 4 agosto 2004, 1000 franchi il 24 novembre 2004, 500 franchi il 23 marzo 2005 e 200 franchi il 1° febbraio 2006. Nel dossier dell'operazione «Memphis» la delegazione non ha trovato traccia di un anticipo di 2600 franchi che il SAP avrebbe versato a Claude Covassi per finanziare il viaggio in Siria. Questa conclusione d'altra parte è convalidata da un messaggio che Claude Covassi ha inviato all'ispettore François il 27 febbraio 2005 nel quale si lamenta di aver ricevuto dal SAP solo 1500 franchi per i primi nove mesi di lavoro (*«Comment peut-on penser que les 1500 FS qu'on m'a octroyé suffisent pour cette période de neuf mois alors que je passe mes journées avec des musulmans? Je ne veux pas mendier quoi que ce soit, mais je trouve indécent que toutes les charges inhérentes à cette activité doivent être gérées sur mes fonds personnels.»*) («come si può pensare che i 1500 FS concessi siano sufficienti per questo periodo di nove mesi quando passo il mio tempo con musulmani? Non è mia intenzione mendicare, ma trovo indecente che tutte le spese derivanti da questa attività devono essere a carico delle mie finanze personali» [trad.]). I 1500 franchi corrispondono esattamente ai due primi anticipi versati dal SAP il 4 agosto 2004 e il 24 novembre 2004.

Conclusioni

L'ispezione della delegazione ha chiarito che il SAP non ha mai incaricato Claude Covassi di recarsi in Siria per raccogliervi informazioni, né ha fornito sostegno finanziario per questo viaggio. Invece, il SAP ha tollerato il viaggio, dato che non poteva opporvisi. Mostrando un notevole interesse per i risultati e

incaricando Claude Covassi di redigere un rapporto, il SAP ha dato l'impressione di approvare tacitamente il viaggio.

Per la delegazione, nei confronti del viaggio di Claude Covassi in Siria, il commissario del SAP ha assunto un atteggiamento contraddittorio e maldestro, causando non pochi problemi.

8.11 Claude Covassi è stato incaricato di svolgere un'operazione comune in Siria con un servizio d'informazione estero?

Durante l'interrogatorio, Claude Covassi ha affermato che dopo il primo viaggio in Siria il SAP avrebbe prospettato una missione congiunta in Siria in collaborazione con la DGSE francese. Si sarebbe trattato di conferire un «quadro legale» all'operazione, con il pretesto della collaborazione con la DGSE.

Nessun elemento del dossier permette di affermare che il SAP abbia avuto l'intenzione di organizzare un'operazione con la DGSE in Siria. D'altronde, questa non sarebbe stata conforme al diritto svizzero visto che il SAP non è autorizzato ad effettuare missioni all'estero allo scopo di raccogliere informazioni. Nel rapporto della polizia ginevrina, la delegazione ha però trovato un passaggio nel quale un commissario menziona «la possibilità di procedere ad un ingaggio congiunto (di Claude Covassi) con i servizi segreti francesi». Questa idea non ha avuto un seguito, dato che i contatti con i servizi d'informazione esteri sono di competenza esclusiva della Confederazione.

Conclusioni

La delegazione non ha trovato alcun elemento che permettesse di confermare che il SAP abbia avuto l'intenzione, o addirittura abbia concepito il piano, di affidare una missione estera a Claude Covassi allo scopo di raccogliere informazioni in collaborazione con un servizio estero.

8.12 Claude Covassi ha lavorato per il SIS?

L'inchiesta della delegazione ha permesso di constatare che Claude Covassi ha lavorato come informatore per il SIS cui ha offerto spontaneamente le proprie prestazioni il 4 maggio 2005. Nella lettera di candidatura, Claude Covassi sottolinea di rivolgersi al SIS «su consiglio della PGF» e di essere «in contatto con attivisti islamici sia in Svizzera sia all'estero».

Al momento di essere reclutato, Claude Covassi ha informato il SIS in modo chiaro dei precedenti con il SAP e la BRIS. Ha indicato al SIS di aver terminato la collaborazione con il SAP a causa della mancanza di fiducia del commissario Antoine. Il SIS sapeva dunque che Claude Covassi aveva lavorato precedentemente per il SAP e la BRIS, ma non si è messo in contatto con questi servizi per chiedere un parere su Claude Covassi.

Al fine di verificarne l'idoneità, Claude Covassi è stato inviato per prova in una prima missione di tre mesi in R. (Africa) tra giugno e settembre 2005. Secondo «Michel», le informazioni di Claude Covassi sono state fornite a ritmo irregolare e

sono state poco affidabili per quel che riguarda il contenuto; dal punto di vista informativo, sono state giudicate piuttosto scarse.

Dopo il viaggio in R. (Africa), era previsto un nuovo invio all'estero di Claude Covassi al fine di verificarne ancora una volta le capacità e di metterlo alla prova. Questo viaggio non si è svolto dato che Claude Covassi ha deciso di fuggire in Spagna a febbraio 2006.

Il SIS ha posto termine alla collaborazione con Claude Covassi alla fine di marzo 2006.

Claude Covassi ha svolto una sola missione all'estero per il SIS e non varie come affermato da alcuni media («Le Matin», 30.4.2006, pag. 6; «Oumma.com», 2.5.2006⁴³). In modo analogo, contrariamente a quanto pubblicato nella stampa, Claude Covassi non è mai stato in Siria né in Francia su mandato del SIS («SonntagsZeitung», 30.4.2006, pag. 5).

La missione di Claude Covassi era quella di «fonte» ai sensi della LM e dell'OSINF. La collaborazione con il SIS non ne faceva un agente del SIS, dato che nessun rapporto di lavoro era stato stipulato tra Claude Covassi ed il SIS. Di conseguenza, la missione di Claude Covassi non era quella di agente segreto, né dunque di talpa.

Per il lavoro svolto al SIS, Claude Covassi ha ricevuto qualche migliaio di franchi, in cinque rate pagate il 9 giugno 2005, il 26 luglio 2005, il 19 agosto 2005, il 24 gennaio 2006 ed il 20 febbraio

2006. L'importo versato corrisponde a quanto pagato di regola in casi analoghi; i 33 000 \$ di cui parla il «Los Angeles Times» (22.5.2006, pag. A12) non corrispondono a quanto avvenuto.

I costi dell'ingaggio di Claude Covassi sono stati finanziati con il budget ordinario del SIS, la cui contabilità è controllata dall'ispettorato delle finanze del settore della difesa del DDPS⁴⁴. Quest'ultimo non ha rilevato alcuna irregolarità.

Conclusioni

La missione all'estero affidata dal SIS a Claude Covassi era conforme alla legislazione svizzera e corrisponde al mandato fondamentale del SIS, come sancito dalla LM e dall'OSINF. Gli indennizzi versati a Claude Covassi sono stati pagati regolarmente; nonostante l'importanza degli importi, i risultati ottenuti non sono stati all'altezza delle aspettative del SIS. Dal punto di vista informativo, la delegazione ritiene che l'ingaggio di Claude Covassi si sia rivelato un'operazione poco soddisfacente per il SIS, che d'altronde condivide questa valutazione.

⁴³ Cfr. <http://oumma.com/spip.php?article205>.

⁴⁴ Cfr. il rapporto 2005 del 20.1.2006 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (FF 2006 3997 seg.).

Se l'analisi che precede ha permesso di confutare le gravi accuse di Claude Covassi, l'inchiesta della delegazione tuttavia ha portato alla luce un certo numero di disfunzioni tra la polizia ginevrina, il SAP e il SIS nonché errori di metodo nel reclutamento e l'assistenza della fonte.

9.1 Mancata collaborazione tra il SAP e il SIS nel reclutamento di Claude Covassi

Quanto avvenuto mostra come il reclutamento di Claude Covassi in veste d'informatore del SAP si sia svolto in gran parte credendo alle raccomandazioni di un ispettore della polizia cantonale ginevrina che sapeva che Claude Covassi aveva lavorato precedentemente per la brigata antistupefacenti, ma non ha cercato di informarsi sui risultati di questa collaborazione. Il SAP, da parte sua, si è limitato ad esaminare sommariamente la personalità della fonte ed il suo profilo psicologico, senza analizzarne la credibilità in modo più dettagliato. Il dossier mostra come ci si sia limitati ad un solo incontro e alle dichiarazioni dell'ispettore della BRIS perché il SAP decidesse di avviare una collaborazione con Claude Covassi, benché l'Ispettorato del DFGP nel rapporto del 2 marzo 2005 avesse chiesto al SAP di vagliare in maniera approfondita i motivi della fonte.

Per la delegazione, il reclutamento di Claude Covassi da parte del SAP si è svolto in modo precipitoso e il SAP ha agito con leggerezza basandosi soprattutto sulle raccomandazioni della polizia ginevrina.

Il reclutamento di Claude Covassi da parte del SIS si è invece svolto in condizioni migliori e il SIS ha agito con professionalità. Le informazioni procurate da Claude Covassi sono state oggetto di svariate verifiche ed è stato approntato un profilo psicologico dell'interessato. La delegazione tuttavia deplora che il SIS non abbia cercato di informarsi presso il SAP sugli antecedenti e le attività di Claude Covassi benché sapesse che Claude Covassi aveva lavorato per il SAP.

Date le circostanze descritte, la delegazione ritiene che il SIS non avrebbe dovuto servirsi delle prestazioni di Claude Covassi, come ammesso dallo stesso SIS durante la procedura.

Ciò che colpisce nell'esame del dossier è la mancanza di una valutazione critica della personalità di Claude Covassi e dei suoi motivi. La simpatia suscitata da Claude Covassi e le sue maniere cortesi hanno messo in ombra numerosi interrogativi. La sua abilità manipolativa e l'eloquenza hanno fatto il resto.

Per la delegazione, un'analisi più accurata dei motivi di Claude Covassi avrebbe dovuto mostrare che la sua personalità non era idonea ad un'attività informativa. Inoltre una maggiore collaborazione tra il SAP e il SIS avrebbe evitato molti fastidi. È vero che il principio della protezione delle fonti impedisce ai servizi di scambiarsi informazioni sull'identità dei rispettivi informatori, ma la delegazione non può accettare che la rigida applicazione di questo principio abbia come conseguenza che un informatore venga impiegato contemporaneamente da due o addirittura tre servizi della Confederazione, eventualmente anche in concorrenza tra loro.

L'esempio è sintomatico della mancanza di collaborazione tra i servizi d'informazione, un problema che la delegazione ha già rilevato in altre occasioni⁴⁵. Malgrado la decisione del 22 giugno 2005 del Consiglio federale che impone al SAP e al SIS di coordinare le attività nel reclutamento delle fonti in Svizzera – sin dal giorno stesso della decisione del Consiglio federale⁴⁶ –, bisogna constatare la mancanza di questa collaborazione per quel che riguarda Claude Covassi. Conviene ricordare che il SAP è venuto a conoscenza della collaborazione di Claude Covassi con il SIS dalla stampa, fatto di difficile comprensione.

Per la delegazione, ancora una volta questo caso fornisce un argomento supplementare a favore di una subordinazione del SAP e del SIS sotto un solo capo di dipartimento⁴⁷.

Rimane da constatare che la delegazione si rende conto del contesto delicato nel quale si svolge l'inquadramento delle fonti, in particolare nel settore della lotta contro il terrorismo. Si tratta di un compito arduo, spesso mal compreso, irto di difficoltà. Se il nostro Paese vuole avere la possibilità di lottare contro la minaccia rappresentata dal terrorismo, non può limitarsi ad osservare, ma deve cercare le informazioni, nonostante gli eventuali rischi. In questo senso, il caso Covassi rispecchia tutte le ambiguità dell'uso di informatori da parte dei servizi responsabili di garantire la sicurezza nel nostro Paese.

In tale contesto nessun servizio è al riparo da errori o scelte sbagliate. La delegazione si rende perfettamente conto che in questo settore non esistono regole generali e che spesso è necessario risolvere i problemi man mano che insorgono.

9.2 Scambio di informazioni tra i servizi d'informazione e la polizia

L'inchiesta ha mostrato che Claude Covassi ha avuto accesso, tramite canali il cui esame non rientrava nei compiti della delegazione, a informazioni ufficiali classificate che non gli erano destinate. Alcune informazioni non concernevano il suo mandato per il SAP, ma provenivano da inchieste della polizia giudiziaria. In questo modo Claude Covassi è venuto a conoscenza di informazioni precise sulla preparazione di un attentato ad un velivolo della compagnia aerea El-Al (cfr. il n. 8.8). In un altro caso ha avuto accesso a un rapporto di un servizio d'informazione estero. Analogamente, Claude Covassi conosceva il nome dell'operazione «Memphis» mentre questo codice era riservato al SAP e alla BRIS. In un caso, le informazioni ufficiali classificate a conoscenza di Claude Covassi hanno costretto il Ministero pubblico della Confederazione ad avviare a scopo preventivo un'operazione di

⁴⁵ Cfr. in particolare il rapporto 2004 del 21.1.2005 della CdG e della DelCdG delle Camere federali (FF 2005 1761 seg.) e quello 2005 del 20.1.2006 della CdG e della DelCdG delle Camere federali (FF 2006 3991 seg.).

⁴⁶ Decisione del 22.6.2005 del Consiglio federale: «Beschaffung im Inland: Der SND ist befugt, zum Zweck der Informationsbeschaffung über das Ausland Quellen im Inland unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen anzuwerben, zu führen und zu kontaktieren. Dabei sind *ab sofort* regelmässige Absprachen zwischen DAP und SND durchzuführen.» (testo originale in tedesco, sottolineato dalla DelCdG).

⁴⁷ Cfr. in merito l'iniziativa parlamentare 07.404 «Trasferimento dei compiti dei servizi informazioni civili a un dipartimento» del 13.3.2007.

polizia di ampie dimensioni, poiché Claude Covassi ha comunicato informazioni riservate ai media.

Diverse persone interrogate dalla delegazione hanno affermato che questa situazione è dovuta al fatto che Claude Covassi aveva numerosi contatti importanti negli ambienti dei servizi di sicurezza della Confederazione e del Cantone di Ginevra. **Oltre che per il SAP, Covassi ha lavorato come informatore per la BRIS ed il SIS nonché, officiosamente, per un commissario della PGF e non ha esitato a fornire a un servizio informazioni ricevute da un altro.**

Per la delegazione, la comunicazione di informazioni ufficiali classificate ad un informatore non è ammissibile e costituisce del resto una violazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 CP.

L'inchiesta della delegazione ha anche permesso di mostrare che le regole della comunicazione di informazioni riservate non vengono sempre applicate con il necessario rigore tra le autorità penali e quelle che assumono compiti informativi. Ciò vale in particolare per i Cantoni presso i quali spesso accade che uno stesso servizio assuma al contempo il ruolo di polizia giudiziaria e la funzione di protezione dello Stato.

Raccomandazione 1

La delegazione invita il Consiglio federale a ricordare alle autorità ed ai servizi competenti le regole che si applicano alla comunicazione di informazioni riservate nei settori dell'informazione e della polizia giudiziaria, in particolare per quel che riguarda gli informatori.

9.3 Errori nell'inquadramento operativo della fonte

L'ispezione della DelCdG non ha lo scopo di valutare la collaborazione tra il SAP e la polizia cantonale ginevrina nel contesto dell'operazione «Memphis»: ciò non corrisponderebbe al compito della DelCdG. L'analisi particolareggiata del dossier tuttavia mostra che sono sorte difficoltà nella gestione della fonte, a causa delle divergenze di opinione tra il commissario Antoine e l'ispettore François. Sin dagli inizi dell'operazione, il commissario Antoine ha imposto a Claude Covassi di attenersi al proprio mandato e di evitare di prendere iniziative. Venendo dalla «vecchia scuola» e avendo alle spalle una lunga esperienza nel corpo di polizia, il commissario Antoine non accettava che Claude Covassi andasse oltre al ruolo di informatore. L'atteggiamento rigoroso del commissario Antoine non era condiviso dall'ispettore François che lo giudicava controproducente. Quest'ultimo riteneva al contrario che fosse necessario essere flessibile nella gestione della fonte e saperne stuzzicare la vanità, anche a costo di qualche trasgressione. Indubbiamente l'ispettore François aveva contatti amichevoli e frequenti con Covassi, anche perché abita a Ginevra: è così nata una sorta di struttura informativa parallela da cui il SAP era escluso. Il commissario Antoine ha cercato di riprendere in mano la gestione, escludendo a sua volta l'ispettore François da alcuni contatti con Claude Covassi.

Tali dissensi, uniti alla differenza di età tra il commissario Antoine e l'ispettore François, sono stati sfruttati da Claude Covassi che ha abilmente contrapposto un

servizio all'altro al solo scopo di consolidare la propria posizione. Ne è scaturito un disagio persistente tra il SAP, la BRIS e la fonte. Questo spiega in parte la rottura di marzo 2005 e le relative conseguenze.

La delegazione non intende dare consigli al SAP o alla polizia cantonale sulla maniera migliore di inquadrare una fonte. Un'attività di questo genere dipende da molteplici fattori e circostanze. Per la delegazione tuttavia è indispensabile che i servizi che ricorrono agli informatori condividano i principi fondamentali e stabiliscano regole sulla procedura da adottare in caso di divergenze tra un responsabile del SAP e il suo omologo a livello cantonale.

Raccomandazione 2

La delegazione invita il DFGP a stabilire, d'intesa con i Cantoni, una procedura destinata a regolamentare le divergenze d'opinione che possono sorgere tra un collaboratore del SAP ed un agente cantonale nella direzione di una fonte o di un informatore.

Questo approccio mette in risalto il problema più generale della ripartizione delle competenze tra la Confederazione ed i Cantoni nel settore della protezione dello Stato e in quello dell'organizzazione della gerarchia di comando.

Attualmente, i Cantoni devono collaborare con il SAP nell'applicazione della LMSI. A questo scopo devono creare una procedura atta a permettere senza ritardi lo svolgimento delle missioni della Confederazione. I Cantoni ricevono un indennizzo per compiti che svolgono per la Confederazione (art. 28 LMSI); il Cantone di Ginevra, per esempio, riceve ogni anno una somma di svariate centinaia di migliaia di franchi per compiti di polizia cantonale svolti per conto del SAP. In pratica, gli agenti di polizia cantonale sono finanziati in parte dalla Confederazione e sono a disposizione del SAP per collaborazioni. Tuttavia restano subordinati gerarchicamente al corpo dal quale provengono (art. 6 cpv. 3 LMSI).

Ciò significa che gli agenti di polizia cantonale che lavorano regolarmente per il SAP dipendono da due organizzazioni: dal SAP, sul piano tecnico e operativo, e dalla polizia cantonale per quel che riguarda la subordinazione amministrativa.

Questa soluzione presenta alcuni vantaggi e corrisponde al principio del federalismo in materia di esecuzione. Tuttavia il caso Covassi ne ha evidenziato i limiti mettendo in luce la complessità del meccanismo in situazioni di crisi.

Secondo la delegazione, la gerarchia di comando tra la Confederazione e i Cantoni nel settore della protezione dello Stato dovrebbe essere riesaminata al fine di semplificarla. Si tratta anche di chiarire i ruoli della Confederazione e dei Cantoni, fermo restando che la prima assume la direzione e la responsabilità del complesso dei compiti di protezione dello Stato.

Inoltre sembra opportuno rammentare ai Cantoni che le relazioni con le autorità estere incaricate di svolgere compiti di sicurezza rientrano nelle competenze della Confederazione. L'inchiesta della delegazione ha infatti evidenziato che gli organi di polizia incaricati della prevenzione nel Cantone di Ginevra sembrano intrattenere contatti con autorità estere, che vanno ben oltre quanto sancito dalla legge (art. 8 cpv. 2 LMSI; art. 6 OMSI).

Raccomandazione 3

La delegazione invita il Consiglio federale, nel quadro della prossima revisione della LMSI, ad avviare una riflessione con i Cantoni sulle competenze e sull'organizzazione della catena gerarchica nel quadro della protezione dello Stato.

Raccomandazione 4

La delegazione invita il DFGP a ricordare ai Cantoni il contesto e i limiti delle relazioni con le autorità estere per quel che riguarda la sicurezza e a riaffermare la responsabilità della Confederazione nella direzione dei compiti di protezione dello Stato.

10 Conclusioni

La delegazione aveva il compito di verificare se Claude Covassi avesse lavorato realmente per i servizi d'informazione svizzeri e, in caso, di valutare se i servizi d'informazione svizzeri avessero fatto ricorso a metodi illeciti, come afferma Claude Covassi.

L'inchiesta svolta dalla delegazione non ha fornito la prova né ha fatto luce su un solo indizio serio che potrebbe avallare le gravi accuse di Claude Covassi. Molte delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo sono contraddette dai fatti e dalle testimonianze. La documentazione fornita da Claude Covassi non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse. Infine, il CD-ROM sul quale Claude Covassi afferma di aver registrato prove sonore è stato sottoposto a varie perizie, in particolare dagli specialisti del PFL che non vi hanno trovato traccia di registrazioni.

Alla luce di questi fatti e circostanze, la delegazione conclude constatando quanto segue:

1. Claude Covassi è stato reclutato come informatore dal SAP grazie alla mediazione della polizia cantonale ginevrina;
2. l'impiego e il finanziamento delle attività di Claude Covassi da parte del SAP hanno seguito la procedura conforme alla legislazione e ai regolamenti interni del SAP e sono stati autorizzati dal capo del SAP in applicazione delle disposizioni dell'OMSI;
3. il capo del DFGP e la DelCdG sono stati informati regolarmente dello svolgimento dell'operazione «Memphis» per la quale Claude Covassi era stato reclutato;
4. Claude Covassi non ha ricevuto dal SAP il mandato di infiltrarsi nel CIG, né quello di convertirsi all'Islam;
5. l'inchiesta della delegazione non ha trovato elementi che permettano di affermare che il SAP abbia ordinato a Claude Covassi di ricorrere a mezzi

fraudolenti, sleali o illeciti al fine di compromettere il direttore del CIG, né che il SAP ne abbia avuto l'intenzione;

6. l'inchiesta non ha svelato elementi che permettano di affermare che il SAP aveva l'intenzione o che ha avanzato l'ipotesi di affidare una missione all'estero a Claude Covassi al fine di raccogliere informazioni, in collaborazione con un servizio estero;
7. dopo le attività per il SAP, Claude Covassi ha lavorato nel quadro di una missione per il SIS all'estero. Questa missione aveva lo scopo di mettere alla prova Claude Covassi in vista di un'eventuale futura collaborazione. La missione era conforme alla normativa svizzera;
8. Claude Covassi non ha lavorato per i servizi d'informazione della Confederazione prima del 2004;
9. Claude Covassi non ha ricevuto identità false dalle autorità o dai servizi della Confederazione;
10. Claude Covassi non ha svolto alcun ruolo nella scoperta di un tentativo di attentato contro un velivolo della compagnia aerea El-Al, né nell'individuazione di persone coinvolte nei preparativi di questo attentato;
11. il SAP non ha incaricato Claude Covassi di recarsi in Siria per raccogliervi informazioni, né ha contribuito finanziariamente a questo viaggio. Il SAP invece ha incaricato Claude Covassi di redigere un rapporto sul viaggio in Siria: questo ha potuto dare l'impressione che il SAP approvasse tacitamente il viaggio;
12. basandosi principalmente sulle raccomandazioni di un ispettore di polizia ginevrina, il SAP ha trascurato l'obbligo di prudenza e di circospezione al momento dell'ingaggio di Claude Covassi;
13. l'ingaggio di Claude Covassi, prima da parte del SAP, poi da parte del SIS, ha messo in evidenza, ancora una volta, le lacune nella collaborazione tra i servizi d'informazione della Confederazione;
14. l'inchiesta ha messo in luce disfunzioni tra gli organi della Confederazione e quelli della polizia cantonale ginevrina nel trattamento delle informazioni ufficiali classificate;
15. controversie di ordine strutturale e personale sono state evidenziate tra il SAP e la polizia cantonale ginevrina nella gestione della fonte. Non essendo state appianate in tempo, hanno permesso a Claude Covassi di contrapporre un servizio all'altro.

Concludendo, la delegazione afferma di essere soddisfatta del risultato dell'inchiesta che ha permesso di scagionare i servizi della Confederazione dalle accuse più gravi. La delegazione deplora comunque il discredito che le affermazioni di Claude Covassi hanno gettato sui servizi d'informazione e la strumentalizzazione mediatica della vicenda, visto che alcuni media non hanno esitato a vilipendere i servizi d'informazione prendendo per oro colato determinate informazioni pubblicate poi senza esitazione né precauzione.

I fatti descritti nel rapporto della delegazione mostrano che la realtà era molto più sfumata e complessa di quella, a volte parodistica, presentata in alcuni giornali.

Per la delegazione, il caso Covassi solleva la questione del controllo, e della perdita di controllo, sugli informatori da parte dei servizi che fanno ricorso alle loro prestazioni.

L'uso di informatori da parte dei servizi d'informazione e della polizia è un controverso settore di attività statali. L'elemento della segretezza risveglia la fantasia e la curiosità del pubblico, ma è fonte di numerosi malintesi. **Per un corpo di polizia o un servizio d'informazione, il ricorso a informatori rappresenta un'esigenza che la delegazione non mette in dubbio. Credere che uno Stato possa proteggersi da minacce gravi come quelle rappresentate dal terrorismo senza il ricorso, entro i limiti imposti dalla legge, a tutte le fonti di informazione disponibili sarebbe ingenuo, se non irresponsabile.**

Gli informatori rappresentano il lato nascosto dei servizi d'informazione, quello che il grande pubblico immagina, ma non deve sospettare. Senza il loro lavoro, i servizi d'informazione sarebbero sordi e ciechi e le loro attività senza effetto. Anche se i motivi di una fonte possono essere la ricerca del lucro, la vendetta, l'idealismo o il riconoscimento sociale, il ruolo resta ambivalente: per gli uni informatore, per gli altri spia, spesso agisce al margine della legalità. Collaboratore dei servizi d'informazione pur senza farne parte, la sua posizione non è riconosciuta ufficialmente e comporta numerosi rischi.

Attualmente, **l'inquadramento degli informatori rimane un settore che sfugge in larga misura alle norme giuridiche, nonostante sia sottoposto ad un controllo politico da parte dell'Esecutivo e del Parlamento. Questo vuoto legislativo permette una certa libertà operativa ai servizi d'informazione, ma è difficilmente compatibile con i principi dello Stato di diritto.** Per questa ragione la delegazione si dichiara favorevole ad una prossima revisione della LMSI, al fine di creare le basi legali necessarie all'impiego e alla remunerazione di informatori da parte del SAP⁴⁸.

⁴⁸ Il Consiglio federale prevede di creare una base legale per l'impiego di informatori da parte del SAP con la prossima revisione della LMSI. L'avamprogetto è in consultazione dal 5.7.2006. Il rapporto esplicativo a sostegno dell'avamprogetto definisce la nozione di informatore come segue: «La collaborazione con i servizi d'informazione avviene su base volontaria e non dà origine a un contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 319 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). La possibilità di ricompensare tali persone o di rimborsare loro le spese di volta in volta (...) non giustifica in alcun modo la qualifica di tale rapporto come contratto di lavoro. La costituzione di un contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 319 CO presuppone la presenza di altri elementi costitutivi quali ad esempio un rapporto di subordinazione formale che porrebbe l'informatore alle dipendenze dell'Ufficio federale sotto il profilo del diritto del personale, dell'organizzazione e dell'orario di lavoro. All'atto pratico, tale presupposto è lungi dall'essere adempito.» (rapporto esplicativo del progetto di modifica di legge federale del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), DFGP, 5.7.2006, pag. 34).

11

Seguito dei lavori

La delegazione invita il Consiglio federale ad esprimersi sul presente rapporto e sulle raccomandazioni che contiene entro la fine di settembre 2007.

15 maggio 2007 Per la Delegazione delle commissioni della gestione
Il presidente, Hans Hofmann, deputato al Consiglio degli Stati
Il segretario, Philippe Schwab

Le Commissioni della gestione hanno preso atto del presente rapporto il 25 maggio 2007 e ne hanno approvato la pubblicazione.

25 maggio 2007 Per le Commissioni della gestione
Il presidente della Commissione di gestione del Consiglio degli Stati:
Hansruedi Stadler, deputato al Consiglio degli Stati
Il presidente della Commissione della gestione del Consiglio nazionale:
Jean-Paul Glasson, consigliere nazionale

Distinzione tra le attività del SAP e quelle della PGF

(fonte: DFGP)

Sospetto di	
Una minaccia per la sicurezza della Svizzera dovuta a terrorismo, estremismo violento, spionaggio e proliferazione	Un reato concreto o un atto preparatorio ai sensi del diritto penale federale o cantonale.
Competenza	
Prevenzione Servizio di analisi e prevenzione / servizi cantonali d'informazione	Repressione Polizia giudiziaria federale, Ministero pubblico della Confederazione, autorità cantonali di perseguimento penale
Attività	
Accertamenti del servizio d'informazione / ricerca d'informazioni Analisi nel settore della sicurezza interna	Indagini giudiziarie e di polizia giudiziaria (eventualmente con l'ausilio di misure coercitive)
Oggetto	
Tutte le attività che mettono a repentaglio la sicurezza, indipendentemente dalla loro qualifica come reato	Atti punibili e sospetti sufficienti per l'apertura di un'inchiesta
Scopo	
Scopo preventivo: accertamenti finalizzati a verificare una possibile minaccia per i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera o la libertà della sua popolazione. Strategico (osservazione a lungo termine)	Scopo repressivo: accertamenti finalizzati a verificare l'effettivo compimento di un reato o di un atto preparatorio. Focalizzato sul singolo caso (reato specifico)
Risultato	
Rapporto destinato alle autorità politiche, eventualmente misure a livello politico o amministrativo	Esecuzione del procedimento da parte delle autorità penali (decreto d'abbandono, condanna o assoluzione) eventualmente con conseguente esecuzione della pena
Scambio d'informazioni	
Scambio informale d'informazioni con servizi d'informazione e di sicurezza stranieri sotto la vigilanza degli organi di protezione dei dati	Scambio formale d'informazioni con autorità giudiziarie e di polizia straniere
Vigilanza	
Organi di protezione dei dati e autorità politiche	Organi di protezione dei dati e autorità di giustizia penale
Basi legali	
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)	Legge sugli Uffici centrali (LUC), diritto penale federale e cantonale, diritto di procedura penale federale e cantonale

Paragone tra gli agenti infiltrati di polizia giudiziaria e gli informatori del SAP

	Agenti infiltrati della PGF	Informatori del SAP
Base legale	Legge federale e ordinanza sull'inchiesta mascherata (RS 312.8 e 312.81)	Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120, art. 14 cpv. 2 lett. b (Richiesta di informazioni) e d (Ricezione e valutazione di comunicazioni))
Condizioni d'ingaggio	Sospetti in base a fatti precisi indicano che sono state commesse, o potrebbero esserlo in futuro, infrazioni particolarmente gravi; le misure prese sino al momento nel quadro dell'indagine non hanno dato frutti o le ricerche non hanno probabilità di successo o si rivelerebbero eccessivamente difficili	Settore d'attività definito dalla LMSI
Missione	Ricerca di informazioni da utilizzare in ambito giudiziario al fine di chiarire infrazioni particolarmente gravi	Ricerca di informazioni che riguardano il servizio d'informazione al fine di garantire la sicurezza interna ed esterna della Confederazione
Designazione	Da parte del comandante di un corpo di polizia incaricato di svolgere compiti di polizia giudiziaria	Nessuna designazione formale (approvazione del capo del SAP per l'operazione in questione)
Persone che possono essere designate	Funzionari di polizia o persone reclutate appositamente dalla polizia per l'investigazione segreta in questione	Privati con accesso a informazioni delicate
Remunerazione	Salario e indennizzo per spese nel quadro di un contratto di lavoro di diritto pubblico	Indennizzo per spese e, se del caso, premio per le informazioni; nessun reddito regolare
Persona di contatto	Un membro del corpo di polizia	Un membro del SAP; in casi eccezionali, un membro del corpo di polizia cantonale
Identità fittizia	Eventualmente identità fittizia	Divieto di identità fittizia
Conseguenze di un comportamento perseguibile per legge	L'autorità che ha autorizzato l'inchiesta segreta decide l'identità scelta per la procedura penale	Procedura penale nei confronti dell' informatore
Promessa di riserbo	Dissimulazione della vera identità anche in caso di testimonianza in tribunale	Protezione delle fonti solo nel quadro della LMSI; nessuna protezione in tribunale, né come testimone, né come imputato
Autorizzazione	Per l'identità falsa è necessaria l'autorizzazione di un giudice, al fine di garantire il riserbo e designare l'agente	Non è necessaria nessuna autorizzazione poiché non sono accordati privilegi

	Agenti infiltrati della PGF	Informatori del SAP
Portata autorizzata dell'intervento	Divieto di incoraggiare a commettere infrazioni o di incitare a infrazioni più gravi; autorizzazione ad influenzare una persona se l'intervento si limita alla concretizzazione di una decisione già presa	Funzione di osservatore; la partecipazione ad un'infrazione o l'attuazione di un'infrazione possono essere perseguite per via legale

EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE LAUSANNE
POLITECNICO FEDERALE DI LOSANA
SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY LAUSANNE



ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

SCHOOL OF ENGINEERING – STI
SIGNAL PROCESSING INSTITUTE

EPFL-STHTS-LTS1
ELD 241
Station 11
CH-1015 Lausanne
Site web : <http://itswww.epfl.ch>

**Rapport de l'EPFL
dans le cadre d'un mandat avec le Parlement Suisse**

- Décryptage de données sur support photo -

Mars 2007

Dr. Frederic Dufaux & Prof. Touradj Ebrahimi



RESUME

Ce rapport porte sur une étude technique approfondie de trois photographies numériques dans le format TIFF. Il est supposé que ces trois photographies contiennent des fichiers MP3 caché à l'intérieur correspondant à un enregistrement audio de cinq heures. Le but de cette étude est en priorité d'extraire les fichiers MP3 qui s'y trouveraient éventuellement, et en seconde priorité de procéder à une analyse technique des photographies afin d'évaluer si elles peuvent contenir des fichiers MP3.

Nous avons effectué plusieurs tests de stéganalyse afin d'évaluer si une technique de stéganographie a été utilisée pour introduire un message caché dans ces photographies. De ces observations, nous pouvons conclure avec confiance :

- Il n'y a aucune évidence de la présence d'un message caché
- Il est très improbable qu'un message caché de la taille nécessaire pour coder 5 heures d'audio en MP3 soit présent dans ces photographies.
- Toutefois, nous ne pouvons pas entièrement exclure la présence d'un message caché de taille minimale (très inférieur à la quantité d'information nécessaire pour un enregistrement audio MP3 de 5 heures)

1 INTRODUCTION

Ce rapport porte sur une étude technique approfondie de trois photographies numériques dans le format TIFF. Il est supposé que ces trois photographies contiennent des fichiers MP3 caché à l'intérieur correspondant à un enregistrement audio de cinq heures. Le but de cette étude est en priorité d'extraire les fichiers MP3 qui s'y trouveraient éventuellement, et en seconde priorité de procéder à une analyse technique des photographies afin d'évaluer si elles peuvent contenir des fichiers MP3.

La stéganographie est l'art de la dissimulation d'un message afin de le faire passer inaperçu sauf pour son destinataire. C'est en contraste avec la cryptographie qui est l'art de rendre un message inintelligible, mais dont l'existence est révélée. La stéganographie et la cryptographie sont souvent utilisées conjointement.

La stéganalyse est la science qui consiste à révéler la présence d'un message caché par une technique de stéganographie. La difficulté de la stéganalyse réside dans les quatre points suivant :

- Le fichier suspect peut contenir ou ne pas contenir de message caché.
- Le message caché peut avoir été encrypté avant son insertion dans le fichier suspect.
- Le fichier suspect peut contenir du bruit qui est inhérent au contenu du fichier, et qui ne résulte pas du processus de stéganographie.
- Finalement, sauf s'il est possible d'extraire et d'inspecter le message caché, il est souvent difficile de pouvoir affirmer catégoriquement qu'un fichier ne contient pas de message caché. Le plus souvent, il faut se contenter d'une probabilité.

Dans cette étude, nous considérons plus spécifiquement la présence de messages cachés dans des images au format TIFF non-compressé. Pour ce type de fichier, il existe essentiellement deux approches de stéganographie :

- La première approche consiste à insérer le message, de préférence crypté, directement dans le fichier de l'image. Pour ce faire, il y a deux emplacements privilégiés : l'entête du fichier (dans ce cas, il est possible de cacher de l'information mais généralement en quantité limitée), ou encore de simplement adjoindre le message caché à la fin du fichier (dans ce cas, les logiciels utilisés pour ouvrir et afficher l'image ignorent simplement cette information supplémentaire).
- La deuxième approche consiste à légèrement modifier certaines parties de l'image tout en préservant l'aspect visuel original de l'image. Cette approche exploite le fait qu'une image numérique contient un bruit inhérent résultant du processus de capture et d'acquisition de l'image. Il est donc possible de cacher un message en le dissimulant dans ce bruit. Plus précisément, une image numérique est composée d'une suite de points, appelés pixels, chaque pixel codant la couleur d'un point. Par exemple pour une image couleur RGB sur 24 bits, chaque pixel est composé d'un triplet d'octets correspondant à l'intensité de la composante couleur rouge, vert et bleu (Red, Green, Blue ou RGB) respectivement. En d'autres termes, un pixel est composé de trois nombres (octets) prenant des valeurs de 0 à 255. Dans ce contexte, il est possible de cacher un message dans l'image en modifiant le bit de poids faible (Least Significant Bit) des octets, ce qui a pour effet de modifier les valeurs des composantes RGB de l'image par ± 1 , la différence étant visuellement imperceptible.

Dans ce rapport, nous envisageons ces deux approches de stéganographie. La démarche entreprise consiste à minutieusement étudier les trois fichiers photographiques afin d'y déceler une information cachée par une de ces deux approches. S'il existe de nombreux logiciels de stéganalyse librement accessible sur Internet, ces logiciels ne supportent pas le format TIFF. Nous avons donc développé nos propres outils de stéganalyse. Plusieurs méthodes de vérification ont été investiguées :

- Premièrement, nous commençons par quelques remarques préliminaires quand à la quantité d'information qui serait cachée dans la Section 2.
- Deuxièmement, dans la Section 3, nous avons vérifié la syntaxe des fichiers TIFF contenant les photographies afin d'identifier si un message a été caché dans l'entête ou à la fin du fichier.
- Dans la Section 4, nous avons cherché la présence d'entête caractéristique de MP3. Ces entêtes devraient être présentes si le fichier MP3 a été inséré dans le fichier d'image TIFF sans manipulation préalable, par exemple sans avoir été crypté.

- Ensuite, dans la Section 5, nous avons vérifié visuellement l'apparence de chacun des plans de bits des pixels afin d'évaluer si une méthode de stéganographie modifiant le bit de poids faible a été appliquée.
- Finalement, dans la Section 6, en complément de la vérification visuelle précédente, nous avons effectué une étude statistique de chacun des plans de bits des pixels afin d'y déceler une distribution suspecte.

En vue des observations et résultats obtenus lors de nos tests, nous dressons notre conclusion quand à la présence de fichiers MP3 cachés dans les trois photographies numériques dans la Section □.

2 REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LA QUANTITE D'INFORMATION CACHEE

Il est supposé que les trois photographies numériques étudiées contiennent 5 heures d'enregistrement audio dans le format MP3.

Nous supposons que la compression maximale de MP3 a été utilisée, correspondant à un débit de donnée de 32 kb/s. Cette hypothèse correspond à la qualité minimale de la gamme d'options à disposition avec MP3. Dans ce cas, 5 heures de MP3 à 32 kb/s résultent en une quantité d'information de 72'000'000 octets (5*60*60*32000/8), soit 72 MB.

Afin de relativiser ce nombre, il faut noter que chacune des photographies a une taille de 49 MB.

La question devient donc : est-ce que un message MP3 de 72 MB a été caché dans 3 fichiers TIFF de 49 MB chacun ? On voit donc que la taille de l'information cachée correspondrait à un peu moins de 50 % de l'information contenue dans les 3 photographies, ce qui est très élevé !

3 TEST # 1 : VERIFICATION DU FORMAT TIFF

Le premier test consiste à inspecter et vérifier la syntaxe des trois fichiers TIFF contenant les photographies.

Premièrement, il est possible d'ouvrir et d'afficher les images avec tous les logiciels de traitement d'images que nous avons testé. Les 3 photographies sont montrées dans l'Annexe A. Cette première étape, même si triviale, montre donc que ces fichiers sont conformes au format TIFF.

Ensuite, nous inspectons plus en détails le contenu des fichiers. Ces fichiers TIFF sont composés d'un entête qui donne des informations générales sur l'image (par exemple la taille de l'image, etc...), suivi des valeurs de tous les pixels. La taille des trois fichiers, de l'entête, et de la partie correspondante aux pixels est résumée dans la table ci-dessous :

	Taille totale du fichier [octets]	Taille de l'entête [octets]	Taille correspondant aux pixels [octets]
IMG_0001	49'128'464	16'400	49'112'064
IMG_0002	49'125'686	13'622	49'112'064
IMG_0003	49'130'182	18'118	49'112'064

Les informations contenues dans l'entête de chaque image sont données dans les Annexes B, C et D respectivement.

En particulier, nous pouvons noter que les images sont de taille 2336 par 3504 pixels, dans un format RGB avec 16 bits par composante couleur (soit 6 octets par pixel), et sans compression. De ces chiffres, nous pouvons vérifier que $2336 * 3504 * 6 = 49'112'064$, ce qui correspond bien aux valeurs de la colonne de droite dans la table ci-dessus.

De ces observations, nous pouvons conclure avec certitude :

- Il est impossible qu'une grande quantité d'information soit cachée dans l'entête de l'image, par contre on ne peut pas exclure qu'une quantité très petite d'information y soit cachée.
- Il n'y a pas non plus d'information cachée à la fin du fichier TIFF.

Nous pouvons encore noter qu'il est plutôt inhabituel d'avoir un format avec 16 bits par composante couleur, en particulier en utilisant du matériel photographique grand public. En effet, les capteurs CCD n'ont généralement pas une gamme dynamique suffisante pour un tel nombre de niveaux de couleurs. Pour cette raison, les photographies sont plus typiquement dans un format avec 8 bits par composante couleur. Cette redondance de niveaux de couleurs pourrait être exploitée afin de cacher un message dans les bits de poids faible.

4 TEST # 2 : RECHERCHE D'ENTETE MP3

Le deuxième test consiste à chercher la présence d'entête caractéristique de MP3. Dans un fichier MP3, le flux de donnée est composé de frames qui correspondent à 1152 échantillons. Chaque frame commence par un entête de 32 bits avec la syntaxe caractéristique suivante :

```
header ()
{
    syncword           12 bits
    ID                 1 bit
    layer              2 bits
    protection_bit     1 bit
    bitrate_index      4 bits
    sampling_frequency 2 bits
    padding_bit        1 bit
    private_bit        1 bit
    mode               2 bits
    mode_extension     2 bits
    copyright          1 bit
    original/home      1 bit
    emphasis           2 bits
}
```

En particulier, le syncword a la valeur constante '1111 1111 1111'.

Si le fichier MP3 a été inséré dans le fichier d'image TIFF sans manipulation préalable, par exemple sans avoir été crypté, nous devrions pouvoir retrouver ces entêtes dans le fichier TIFF. Néanmoins, un examen minutieux des trois photographies n'a pas permis d'identifier ces entêtes.

De ces observations, nous pouvons conclure avec certitude :

- Le fichier MP3 n'a pas été simplement inséré dans le fichier TIFF sans manipulation préalable (par exemple cryptage).

Ce test nous permet donc de confirmer à nouveau les conclusions du test #1.

5 TEST # 3 : ANALYSE VISUELLE DES PLANS DE BITS

Nous considérons maintenant l'éventualité d'une technique de stéganographie qui modifie les bits de poids faible afin d'y cacher de l'information.

Comme mentionné précédemment, les trois fichiers TIFF en considération sont dans un format inhabituel de 16 bits par composante couleur. En d'autres termes, chaque pixel de l'image est représenté par un triplet de 16 bits, soit deux octets, qui correspondent à l'intensité des trois composantes couleurs rouge, vert et bleu (RGB). Chaque composante couleur prend donc une valeur de 0 à 65535. Cette plage étendue de valeurs est très favorable pour une technique de stéganographie qui cache un message dans les bits de poids faible. Plus précisément, la modification du plan de bits de poids faible change la valeur R, G ou B d'un pixel par ± 1 , avec un effet imperceptible sur l'aspect visuelle de l'image. Avec une image qui a 16 bits par composante, on peut même imaginer modifier plusieurs plans de bits. Afin d'être exhaustif, ci-après nous investiguons la possibilité d'un message caché dans tous les plans de bits de l'image.

Lorsqu'un plan de bits est modifié afin d'y introduire un message caché, ce dernier est généralement encrypté avant son insertion. Un message crypté a l'apparence d'un bruit totalement aléatoire. En d'autres termes, le message caché est composé des bits '0' et '1' avec la même probabilité d'apparition et non-corrélé.

En contraste, les plans de bits d'une image naturelle (sans message caché) sont typiquement fortement corrélés entre eux.

En inspectant visuellement les plans de bit des photographies en considération, il est possible, au moins partiellement, de conclure si les plans de bits ont une apparence corrélé (dans ce cas, on peut supposer qu'il n'y a pas de message caché), ou au contraire si les plans de bits ont une apparence bruitée et totalement aléatoire (dans ce cas, on peut suspecter qu'il y a un message caché).

Afin d'effectuer cette inspection visuelle, nous extrayons chacun des plans de bits (de 0 = poids fort ou Most Significant Bit à 15 = poids faible ou Least Significant Bit), et nous re-normalisons les valeurs correspondantes pour les discerner.

Les images résultantes pour chacun des plans de bit, et chacun des fichiers TIFF, sont présentées dans les Annexes E, F et G. Nous pouvons observer que la plupart de ces images sont très clairement corrélées et structurées sans ambiguïté. Par contre, même si une inspection minutieuse y montre une certaine structure, un doute est permis pour certains cas, par exemple les plans 6, 7, 14 et 15 pour IMG_0001, ou les plans 6, 7, 11, 12 et 15 pour IMG_0002, ou encore les plans 6, 7, 11, 12 et 15 pour IMG_0003.

De ces observations, nous pouvons conclure avec confiance :

- Tous les plans de bits des trois fichiers photographiques TIFF montrent une apparence structurée et corrélée, ce qui semble a priori exclure la présence d'un bruit aléatoire, et donc d'un message crypté caché.

6 TEST # 4 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLANS DE BITS

Afin de supporter et conforter les conclusions du test #3, nous procédons maintenant à une étude statistique plus approfondie sur les plans de bits des trois photographies.

Dans ce but, nous utilisons un test statistique de χ^2

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(n_i - N_i)^2}{N_i} .$$

Ce test permet d'évaluer si la distribution observée n_i et la distribution théorique N_i suivent une même statistique. La probabilité que ces deux distributions soient identiques est donnée par

$$p = 1 - \int_0^{\chi^2} \frac{t^{(\nu-2)/2} e^{-t/2}}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} dt ,$$

où Γ est la fonction Gamma de Euler, et ν est le nombre de degrés de liberté.

Dans notre cas, nous mesurons la distribution des bits dans un plan, et la comparons à une distribution théorique entièrement aléatoire qui serait la signature d'un message crypté caché dans ce plan de bits. En résumé, une probabilité de 1 indique que la distribution suit une statistique aléatoire indicative d'un message caché. Par contre, une probabilité de 0 est la signature d'une distribution structurée et corrélée, signature d'une image qui ne contient pas de message caché.

Nous montrons les résultats des tests statistiques de χ^2 pour chacun des plans de bit et chacun des fichiers TIFF dans les Annexes H, I et J. Nous observons que dans tous les cas, les probabilités obtenues sont essentiellement constamment nulles, indiquant l'absence d'un message caché. Nous pouvons néanmoins observer que dans certains cas, la probabilité est égale à 1 sur la gauche du graphique, l'axe horizontal correspondant au pourcentage de donnée qui a déjà été analysée. Il y a deux explications pour ce phénomène : soit un message de taille très réduite est présent (de l'ordre de quelques centaines de kilobits), soit ces valeurs ne sont pas fiables à cause du faible pourcentage de donnée analysée ce qui fausse le test statistique, la deuxième explication étant la plus convaincante.

De ces observations, nous pouvons conclure avec confiance :

- Tous les plans de bits des trois fichiers photographiques TIFF montrent une apparence structurée et corrélée et non-aléatoire, ce qui exclut la présence d'un bruit aléatoire, et donc d'un message crypté caché.
- Par contre, nous ne pouvons pas entièrement exclure la présence d'un message de taille minimale (très inférieur à la quantité d'information nécessaire pour un enregistrement audio MP3 de 5 heures) caché au début du plan de bits.
- Nous ne pouvons pas non plus exclure la présence d'un message de faible taille (certainement inférieur à la quantité d'information nécessaire pour un enregistrement audio MP3 de 5 heures) qui serait distribué dans plusieurs régions de l'image et qui pourrait ainsi échapper à notre test statistique.

7 CONCLUSIONS

Nous avons effectué plusieurs tests de stéganalyse afin d'évaluer si une technique de stéganographie a été utilisée pour introduire un message caché dans l'entête du fichier image ou à la fin de ce fichier, ou encore dans les plans de bits de poids faible. De ces observations, nous pouvons conclure avec confiance :



- Il est impossible qu'une grande quantité d'information soit cachée dans l'entête de l'image, par contre on ne peut pas exclure qu'une quantité très petite d'information y soit cachée.
- Il n'y a pas non plus d'information cachée à la fin du fichier TIFF.
- Tous les plans de bits des trois fichiers photographiques TIFF montrent une apparence structurée et corrélée et non-aléatoire, ce qui exclut la présence d'un bruit aléatoire, et donc d'un message crypté caché.
- Par contre, nous ne pouvons pas entièrement exclure la présence d'un message de taille minimale (très inférieur à la quantité d'information nécessaire pour un enregistrement audio MP3 de 5 heures) caché au début du plan de bits.
- Nous ne pouvons pas non plus exclure la présence d'un message de faible taille (certainement inférieur à la quantité d'information nécessaire pour un enregistrement audio MP3 de 5 heures) qui serait distribué dans plusieurs régions de l'image et qui pourrait ainsi échapper à notre test statistique.

